

## COMMISSIONE I

AFFARI INTERNI - ORDINAMENTO POLITICO ED AMMINISTRATIVO -  
AFFARI DI CULTO - SPETTACOLI - ATTIVITÀ SPORTIVE - STAMPA

CXLVI.

## SEDUTA DI VENERDÌ 7 MARZO 1958

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE MARAZZA

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Disegno di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Proposta di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e approvazione</i> ):	
Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ). (3601) . . . . .	1486	MAGLIETTA ed altri: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato (3328) . . . . .	1510
PRESIDENTE . . . . .	1486, 1487	PRESIDENTE . . . . .	1510
RUSSO, <i>Relatore</i> . . . . .	1486, 1487	ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	1510
BUBBIO . . . . .	1487	TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	1510
GIANQUINTO . . . . .	1487	MAGLIETTA . . . . .	1510
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1487	FERRI . . . . .	1510
		LUCIFREDI . . . . .	1510
		RUSSO . . . . .	1510
<b>Proposte di legge</b> ( <i>Discussione e approvazione</i> ):		<b>Proposte di legge</b> ( <i>Seguito della discussione e rinvio</i> ):	
MANCINI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza. (3346);		AGRIMI: Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato (2300);	
AGRIMI: Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo (Potenza). (3599) . . . . .	1508	AGRIMI ed altri: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 ( <i>Urgenza</i> ) (2997);	
PRESIDENTE . . . . .	1508, 1509	TESAURO e AGRIMI: Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate. (3009) . . . . .	1511
SAMPIETRO UMBERTO, <i>Relatore</i> . . . . .	1508	PRESIDENTE . . . . .	1511, 1512
BUBBIO . . . . .	1509		
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1509		

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

	PAG.
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	1511
AGRIMI . . . . .	1511
CAPPUGI . . . . .	1512
BOZZI . . . . .	1512
GIANQUINTO . . . . .	1512
ZOTTA, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	1512
<b>Disegni di legge (Discussione e approvazione):</b>	
Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte Costituzionale. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (3614) . . . . .	1513
PRESIDENTE . . . . .	1513, 1514
TOZZI CONDIVI, <i>Relatore</i> . . . . .	1513
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1514
Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio. ( <i>Approvato dalla I Commissione permanente del Senato</i> ) (3602) . . . . .	1515
PRESIDENTE . . . . .	1515
BUBBIO, <i>Relatore</i> . . . . .	1515
SALIZZONI, <i>Sottosegretario di Stato per l'interno</i> . . . . .	1515
<b>Votazione segreta:</b>	
PRESIDENTE . . . . .	1516

**La seduta comincia alle 9,30.**

SAMPIETRO UMBERTO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

**Discussione del disegno di legge: Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3601).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge. « Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato; la IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha dato parere favorevole.

Il Relatore, onorevole Russo, ha facoltà di svolgere la relazione.

RUSSO, *Relatore*. Con il disegno di legge sottoposto al nostro esame si colma una lacuna esistente nel nostro ordinamento giuridico. Infatti, con legge 31 luglio 1954, n. 599, veniva approvato dal Parlamento lo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito; tali norme venivano estese automaticamente all'arma dei carabinieri.

Con legge 17 aprile 1957, questo stato giuridico era esteso anche ai sottufficiali della guardia di finanza. In quell'occasione, il Governo ritenne opportuno, con l'articolo 1 della legge, fare un rinvio puro e semplice alle norme regolanti lo stato dei sottufficiali dell'esercito; fissò, poi, con gli altri articoli, norme particolari, in considerazione della natura particolare della guardia di finanza.

Con il disegno di legge oggi al nostro esame, si regola lo stato giuridico dei sottufficiali di pubblica sicurezza. Poiché in questo testo non si fa alcun richiamo ad altre norme, ho voluto compiere un confronto fra il disegno di legge all'esame e le norme che regolano lo stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito e della Guardia di finanza. Le norme, in massima parte, corrispondono e, pertanto, mi limito a riferire solo sulle differenze da me riscontrate.

Il titolo I contiene, all'articolo 3, una norma particolare, dato che il sottufficiale di pubblica sicurezza ha anche la qualifica di ufficiale giudiziario. Per il resto, è identico.

Il titolo II si riferisce ai sottufficiali in servizio permanente. L'unica differenza è data dall'articolo 24: lo stato giuridico dei sottufficiali dell'esercito prevede, per costoro, la possibilità del passaggio da un'Arma all'altra. Evidentemente per i sottufficiali di pubblica sicurezza ciò non è possibile.

Il titolo III regola i sottufficiali in ferma volontaria, e l'unica differenza è data dall'ultimo comma dell'articolo 37, il quale dispone che in nessun caso può essere concessa rafferma per un periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di età stabilito dalla relativa tabella. L'articolo 49 dello stato giuridico dei sottufficiali dell'Esercito non è applicato per i sottufficiali di pubblica sicurezza; né sono riportate le disposizioni che si riferiscono ai sottufficiali del ruolo naviganti dell'Aeronautica.

Il titolo V contiene una sola differenza formale per quanto riguarda il ruolo d'onore, che per la pubblica sicurezza è disciplinato nelle norme finali.

Identici sono i titoli VI e VII, mentre nel titolo VIII un apposito articolo, il 61, stabilisce le sanzioni disciplinari, disposizione che

manca nello stato dei sottufficiali dell'Esercito, pur essendo identiche le sanzioni. Vi è differenza, invece, nella composizione delle Commissioni disciplinari, perché in quelle per i sottufficiali di pubblica sicurezza sono compresi anche funzionari di pubblica sicurezza, tenuto conto della doppia dipendenza che questi sottufficiali hanno.

La parte nuova di questo disegno di legge è il capo II, che si riferisce alle norme per l'avanzamento. Il conferimento del grado di vice brigadiere viene disposto per i nove decimi mediante concorso e per un decimo mediante esame di idoneità.

La promozione a brigadiere viene conferita per anzianità, secondo l'ordine del ruolo; la promozione a maresciallo di terza classe avviene per un terzo mediante concorso e per due terzi a scelta; la promozione a maresciallo di seconda classe avviene per anzianità e quella a maresciallo di prima classe avviene come per la promozione a maresciallo di terza classe.

Io credo che lo stato giuridico dei sottufficiali di pubblica sicurezza possa essere approvato dalla nostra Commissione; esso corrisponde sostanzialmente allo stato giuridico per i sottufficiali dell'Esercito soltanto con alcuni adattamenti formali o indispensabili, data la particolare natura del Corpo. Assolve, inoltre, ad una sentita esigenza di questi sottufficiali, i quali si trovano oggi privi delle garanzie indispensabili per i pubblici dipendenti. La I Commissione del Senato ha approvato questo disegno di legge con la massima rapidità, appunto perché esso si limita a riportare norme già approvate dal Parlamento e che per i sottufficiali di pubblica sicurezza, a differenza di quanto è stato fatto per il Corpo della Guardia di finanza, si è voluto riportare integralmente in un unico testo, per maggior chiarezza e migliore comprensione da parte degli interessati.

Invito, pertanto, la Commissione a votare il disegno di legge nel testo che ci è pervenuto dal Senato.

**PRESIDENTE.** Dichiaro aperta la discussione generale.

**BUBBIO.** Desidero rivolgere al Governo viva raccomandazione perché sia aumentato il numero dei vice brigadieri: la sproporzione fra i concorrenti e il numero dei posti messi a concorso è sempre enorme.

**RUSSO, Relatore.** Questa materia viene regolata dall'organico, non dallo stato giuridico.

**GIANQUINTO.** Non abbiamo avuto il tempo di esaminare attentamente il provvedimento. D'altro canto, poiché ci risulta che esi-

stono violente proteste da parte degli interessati, il nostro gruppo si asterrà dalla votazione.

**SALIZZONI, Sottosegretario di Stato per l'interno.** Nulla devo aggiungere alla relazione dell'onorevole Russo e rispondo al deputato Bubbio precisando che la questione è allo studio.

Desidero, soltanto, rivolgere calda preghiera agli onorevoli componenti la Commissione perché vogliano approvare questo disegno di legge, che viene incontro ad esigenze fondamentali dei sottufficiali di pubblica sicurezza.

**PRESIDENTE.** Dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli che, non essendovi osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione.

## TITOLO I.

### DISPOSIZIONI GENERALI

#### ART. 1.

Lo stato di sottufficiale è costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado.

Lo stato di sottufficiale sorge col legittimo conferimento del grado e cessa con la perdita del grado.

*(È approvato).*

#### ART. 2.

Il sottufficiale, prima di assumere servizio, deve prestare giuramento secondo le disposizioni vigenti per l'Esercito.

Per il sottufficiale che non presti giuramento si fa luogo alla revoca della nomina con effetto dalla data di decorrenza della nomina stessa.

*(È approvato).*

#### ART. 3.

Il sottufficiale deve esercitare le sue funzioni curando, in conformità alla legge, l'interesse dello Stato per il pubblico bene; serbare scrupolosamente il segreto d'ufficio e conformare la sua condotta, anche privata, alle tradizioni del Corpo, alla dignità del grado e ai doveri inerenti alla qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.

*(È approvato).*

#### ART. 4.

I sottufficiali si distinguono in:

- a) sottufficiali in servizio permanente;
- b) sottufficiali in ferma volontaria o in rafferma;

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

- c) sottufficiali in congedo;  
d) sottufficiali in congedo assoluto.

I sottufficiali in servizio permanente hanno grado di maresciallo di 1<sup>a</sup>, 2<sup>a</sup> e 3<sup>a</sup> classe e di brigadiere.

I sottufficiali in ferma volontaria o rafferma hanno grado di vice brigadiere.

I sottufficiali in congedo sono ripartiti in due categorie: sottufficiali della riserva e sottufficiali di complemento.

(È approvato).

## ART. 5.

I sottufficiali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 4 e quelli richiamati in servizio sono considerati in ogni momento in attività di servizio.

Il sottufficiale non può essere impiegato in servizi diversi da quelli inerenti allo stato di sottufficiale.

(È approvato).

## ART. 6.

Il grado è conferito secondo le norme sul reclutamento e avanzamento.

Il provvedimento relativo è adottato con decreto ministeriale.

(È approvato).

## ART. 7.

L'anzianità di grado è assoluta e relativa.

Per anzianità assoluta si intende il tempo trascorso dal sottufficiale nel proprio grado, salvo gli eventuali aumenti o detrazioni apportati a termini di legge.

Per anzianità relativa si intende l'ordine di precedenza del sottufficiale fra i pari grado dello stesso ruolo.

L'anzianità assoluta è determinata dalla data del provvedimento di nomina o di promozione, quando non sia altrimenti disposto dal provvedimento stesso.

Nei trasferimenti da ruolo a ruolo il sottufficiale conserva l'anzianità acquisita prima del trasferimento, salvo i casi diversamente regolati dalla legge.

A parità di anzianità assoluta, nei trasferimenti di cui al comma precedente, l'anzianità relativa è determinata dall'età, salvo il caso di sottufficiali provenienti da uno stesso ruolo per i quali si osserva l'ordine di precedenza acquisito nel comune ruolo di provenienza. A parità anche di età si raffrontano le anzianità assolute successivamente nei gradi inferiori fino a quello in cui non si riscontra parità di anzianità. Qualora si riscon-

tri parità anche nell'anzianità di nomina a sottufficiale è considerato più anziano colui che ha maggiore servizio effettivo da sottufficiale.

(È approvato).

## ART. 8.

Il sottufficiale in servizio permanente subisce una detrazione di anzianità pari al tempo trascorso in una delle seguenti situazioni:

1<sup>o</sup>) detenzione per condanna a pena restrittiva della libertà personale;

2<sup>o</sup>) sospensione dell'impiego per motivi disciplinari;

3<sup>o</sup>) aspettativa per motivi privati;

4<sup>o</sup>) aspettativa per infermità non proveniente da cause di servizio, qualora in un triennio, in una o più volte e rimanendo nello stesso grado, il sottufficiale abbia trascorso non meno di un anno in detta posizione.

(È approvato).

## ART. 9.

Il sottufficiale delle categorie in congedo, detenuto per condanna a pena restrittiva della libertà personale di durata non inferiore ad un mese o sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi disciplinari, subisce nel ruolo una detrazione di anzianità pari alla durata della detenzione o della sospensione.

(È approvato).

## ART. 10.

L'anzianità assoluta del sottufficiale che, cessato di essere iscritto nei ruoli, vi sia riammesso è ridotta di un periodo di tempo pari alla interruzione.

(È approvato).

## ART. 11.

Nessuna rettifica di anzianità per errata assegnazione di posto nel ruolo può disporsi d'ufficio oltre il termine di sei mesi dalla data di pubblicazione del provvedimento, tranne il caso di accoglimento di ricorso giurisdizionale o di ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

(È approvato).

## ART. 12.

I sottufficiali, ad eccezione di quelli in congedo assoluto, sono iscritti, in ordine di grado e di anzianità in ruoli distinti.

(È approvato).

TITOLO II.  
SOTTUFFICIALI  
IN SERVIZIO PERMANENTE

CAPO I.

*Disposizioni generali.*

ART. 13.

Il sottufficiale in servizio permanente è vincolato da rapporto di impiego di carattere stabile e continuativo.

Il sottufficiale in servizio permanente non può esercitare alcuna professione, mestiere, industria o commercio, né comunque attendere ad occupazioni o assumere incarichi incompatibili con l'adempimento dei suoi doveri.

*(È approvato).*

ART. 14.

Il sottufficiale in servizio permanente può trovarsi in una delle seguenti posizioni:

- servizio effettivo;
- aspettativa;
- sospensione dall'impiego.

*(È approvato).*

CAPO II.

*Servizio effettivo, aspettativa, sospensione dall'impiego.*

ART. 15.

Il sottufficiale in servizio effettivo deve possedere l'idoneità fisica a servizio incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, comandi, specialità od uffici.

*(È approvato).*

ART. 16.

Il sottufficiale può essere collocato in aspettativa per una delle seguenti cause:

- a) prigionia di guerra;
- b) infermità temporanea proveniente da causa di servizio;
- c) infermità temporanea non proveniente da causa di servizio;
- d) motivi privati.

La prigionia di guerra importa di diritto il collocamento in aspettativa.

L'aspettativa per infermità proveniente o non da causa di servizio è disposta a domanda o di autorità, previ gli accertamenti sanitari stabiliti dal regolamento. Prima del collocamento in aspettativa al sottufficiale sono concessi i periodi di licenza ammessi dal regolamento e non ancora fruiti.

L'aspettativa per motivi privati è disposta a domanda; i motivi devono essere giustificati dal sottufficiale.

La concessione dell'aspettativa è subordinata alle esigenze del servizio.

L'aspettativa è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data fissata nel decreto; nell'aspettativa per prigionia di guerra tale data corrisponde a quella della cattura.

*(È approvato).*

ART. 17.

L'aspettativa non può superare due anni in un quinquennio, tranne che per prigionia di guerra, e termina col cessare della causa che la ha determinata, salvo i casi previsti dalla legge.

Verificandosi una causa diversa da quella che determinò l'aspettativa, il sottufficiale può essere trasferito in altra aspettativa per questa nuova causa, ma la durata complessiva dell'aspettativa non può superare i due anni nel quinquennio, escluso l'eventuale periodo di prigionia di guerra.

Fermo il disposto del primo comma, l'aspettativa per motivi privati non può eccedere il periodo continuativo di un anno. Il sottufficiale che sia già stato in aspettativa per motivi privati non può esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal suo rientro in servizio.

*(È approvato).*

ART. 18.

Il sottufficiale in aspettativa può, in caso di mobilitazione o di eccezionali esigenze, essere richiamato in servizio effettivo purché idoneo al servizio incondizionato.

Il sottufficiale in aspettativa per infermità, il quale debba essere valutato per l'avanzamento o frequentare corsi o sostenere esami ai fini dell'avanzamento, è sottoposto, a domanda, a nuovi accertamenti sanitari e, se riconosciuto idoneo, richiamato in servizio.

Il sottufficiale in aspettativa per motivi privati, che venga a trovarsi nelle condizioni indicate nel comma precedente, qualora ne faccia domanda è richiamato in servizio.

*(È approvato).*

ART. 19.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto in attività di servizio.

Al sottufficiale in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio compe-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

tono soltanto i tre quinti dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Al sottufficiale in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio, né altro assegno.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in aspettativa per prigionia di guerra o per infermità proveniente da causa di servizio è computato per intero; il tempo trascorso in aspettativa per infermità non proveniente da causa di servizio è computato per metà; il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non è computato.

(È approvato).

## ART. 20.

La sospensione dall'impiego può avere carattere precauzionale, disciplinare o penale.

La sospensione dall'impiego può essere applicata anche al sottufficiale in aspettativa, trasferendolo dall'una all'altra posizione.

Salvo quanto previsto dall'articolo 21, comma secondo, la sospensione dall'impiego è disposta con decreto ministeriale, nel quale sono indicati i motivi che l'hanno determinata, e, quando si tratti di sospensione disciplinare, anche la durata.

(È approvato).

## ART. 21.

Il sottufficiale che sia sottoposto a procedimento penale per imputazione da cui possa derivare la perdita del grado, o che sia sottoposto a procedimento disciplinare per fatti di notevole gravità, può essere sospeso precauzionalmente dall'impiego a tempo indeterminato fino all'esito del procedimento penale o disciplinare.

Tale provvedimento deve essere immediatamente adottato nei confronti del sottufficiale a carico del quale sia stato emesso ordine o mandato di cattura e che si trovi comunque in stato di carcerazione preventiva; in tal caso la sospensione è disposta con decreto del Prefetto.

Se il procedimento penale ha termine con sentenza definitiva che dichiara che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione è revocata a tutti gli effetti. In ogni altro caso di proscioglimento, se il sottufficiale non venga sottoposto a procedimento disciplinare, la sospensione è ugualmente revocata a tutti gli effetti.

Oltre che nei casi di cui al comma precedente, la sospensione è ad ogni effetto revocata quando il procedimento disciplinare si

esaurisce senza dar luogo a provvedimento disciplinare di stato. Quando sia inflitta al sottufficiale la sospensione dall'impiego di carattere disciplinare, nel periodo di tempo di tale sospensione viene computato il periodo della sospensione precauzionale sofferta, revocandosi l'eventuale eccedenza.

(È approvato).

## ART. 22.

La sospensione disciplinare dall'impiego è inflitta previa inchiesta formale; la sua durata non può essere inferiore a due mesi né superiore a dodici.

(È approvato).

## ART. 23.

Salvo i casi in cui la condanna a pena detentiva importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, la condanna all'arresto per tempo non inferiore ad un mese ha per effetto la sospensione dall'impiego durante l'esecuzione della pena.

(È approvato).

## ART. 24.

Al sottufficiale sospeso dall'impiego compete soltanto la metà dello stipendio e degli altri assegni di carattere fisso e continuativo.

Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal sottufficiale in sospensione dall'impiego è computato per metà.

(È approvato).

## CAPO III.

*Cessazione dal servizio permanente.*

## ART. 25.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente per una delle seguenti cause:

- a) età;
- b) infermità;
- c) non idoneità alle attribuzioni del grado o scarso rendimento;
- d) domanda;
- e) inosservanza delle disposizioni sul matrimonio dei sottufficiali;
- f) nomina all'impiego civile;
- g) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente è adottato con decreto ministeriale.

(È approvato).

## ART. 26.

Il sottufficiale cessa dal servizio permanente al raggiungimento del limite di età indicato dalla tabella annessa alla presente legge.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente per età è collocato nella riserva.

(È approvato).

## ART. 27.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente ai sensi dell'articolo precedente:

a) se ha venti o più anni di servizio effettivo, consegue la pensione a norma delle vigenti disposizioni;

b) se ha meno di venti anni di servizio effettivo, ma quindici o più anni di servizio utile per la pensione dei quali dodici di servizio effettivo, consegue la pensione considerando come se avesse compiuto venti anni di servizio effettivo;

c) se ha meno di quindici anni di servizio utile per la pensione, ovvero quindici o più anni di servizio utile ma meno di dodici anni di servizio effettivo, consegue un'indennità, per una volta tanto, pari a tanti ottavi degli assegni pensionabili quanti sono gli anni di servizio utile per la pensione.

(È approvato).

## ART. 28.

Il sottufficiale che sia divenuto permanentemente inabile al servizio o che non abbia riacquisitato l'idoneità fisica allo scadere del periodo massimo di aspettativa o che, nel quinquennio, sia stato giudicato non idoneo al servizio dopo che abbia fruito del periodo massimo di aspettativa e gli siano state concesse le licenze eventualmente spettantigli, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto, a seconda della idoneità.

Se trattasi di infermità provenienti da cause di servizio o riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore.

Se trattasi di infermità non proveniente da causa di servizio, al sottufficiale si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio permanente, e per un periodo di tre mesi, sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni

spettanti al pari grado in servizio effettivo; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

## ART. 29.

Al sottufficiale in servizio permanente, che cessi o abbia cessato da tale servizio per ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate a causa di guerra ed abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 643, è concesso, dalla data di cessazione dal servizio, il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile di guerra con il trattamento ordinario di quiescenza che gli spetta, per il quale, in aggiunta al numero degli anni di servizio utile, è computato un periodo di sei anni, sia ai fini del compimento della necessaria anzianità per conseguire il diritto a tale trattamento ordinario di quiescenza, sia ai fini della liquidazione del trattamento stesso.

Al sottufficiale suddetto, che all'atto della cessazione dal servizio permanente non abbia raggiunto, nemmeno con l'aumento di cui al comma precedente, il limite di anzianità per conseguire il trattamento ordinario di quiescenza, sono corrisposti, dalla data in cui cessa o abbia cessato dal servizio, in misura intera la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra nonché un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro, corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima ordinaria calcolata sull'ultimo stipendio percepito, quanti sono gli anni di servizio utile aumentati di sei anni.

Il beneficio di cui al presente articolo compete anche al sottufficiale che consegue o abbia conseguita la pensione vitalizia o l'assegno rinnovabile di guerra dopo aver cessato dal servizio permanente; in tal caso, però, resta escluso l'aumento di sei anni.

(È approvato).

## ART. 30.

Il sottufficiale in servizio permanente che, per effetto di ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, abbia conseguita una pensione vitalizia o un assegno rinnovabile da ascrivere ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, cessa dal servizio permanente, salvo il disposto del comma succes-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

sivo, ed è collocato, a seconda della idoneità, nella riserva o in congedo assoluto dal giorno in cui gli è concessa la pensione o l'assegno.

Il sottufficiale può, a domanda, continuare a rimanere in servizio permanente qualora conservi l'idoneità al servizio incondizionato. La domanda deve essere presentata entro un mese dalla data di concessione della pensione o assegno rinnovabile. L'idoneità è accertata dal collegio medico-legale.

Il sottufficiale che sia cessato dal servizio permanente ai sensi del primo comma del presente articolo ed al quale venga in seguito soppressa la pensione vitalizia o non sia rinnovato l'assegno, sarà riammesso in servizio permanente se, alla data del relativo accertamento sanitario seguito dal giudizio positivo, non siano trascorsi più di due anni dalla cessazione dal servizio permanente o dal collocamento in aspettativa seguito dalla cessazione dal servizio permanente, e sempre che non sia stato raggiunto dal limite di età. Per il periodo trascorso fuori dai ruoli del servizio permanente il sottufficiale sarà considerato, ai soli effetti della posizione di stato e senza diritto ad alcun assegno o indennità, in aspettativa per infermità proveniente da causa di servizio.

Al sottufficiale, che per aver superato i limiti di cui al precedente comma non possa ottenere la riammissione, si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27 della presente legge, a decorrere dal giorno successivo alla soppressione della pensione vitalizia o alla scadenza dell'assegno rinnovabile.

(È approvato).

## ART. 31.

Al sottufficiale che cessa dal servizio permanente per limiti di età o per infermità proveniente da causa di servizio, spetta, in aggiunta al trattamento di quiescenza, la seguente indennità speciale annua lorda, non reversibile:

maresciallo di 1 <sup>a</sup> classe . . . . .	L.	120.000
maresciallo di 2 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	100.000
maresciallo di 3 <sup>a</sup> classe . . . . .	»	85.000
brigadiere . . . . .	»	60.000

L'indennità è corrisposta in relazione al grado rivestito dal sottufficiale all'atto della cessazione dal servizio e compete fino al compimento del sessantacinquesimo anno di età.

L'indennità stabilita dal presente articolo compete, fino al compimento degli anni sessantacinque, al sottufficiale che si trovi nelle

condizioni di cui al primo o secondo comma dell'articolo 29 in aggiunta alla pensione o assegno rinnovabile di guerra e al trattamento ordinario di quiescenza o assegno integratore previsti dai commi suddetti. Per il sottufficiale che si trovi nelle condizioni di cui al secondo comma dell'articolo 29 l'indennità è raggugliata a tanti ventesimi della somma annua prevista dal primo comma del presente articolo quanti sono gli anni di servizio utile a pensione aumentati di sei anni; essa non può, però, in alcun caso superare tale somma.

(È approvato).

## ART. 32.

Il sottufficiale non idoneo a disimpegnare le attribuzioni del proprio grado per insufficienza delle qualità necessarie è dispensato dal servizio permanente ed è collocato nella riserva o in congedo assoluto.

È del pari dispensato dal servizio permanente, ed è collocato nella riserva, il sottufficiale che dia scarso rendimento.

La dispensa dal servizio è disposta con decreto del Ministro previo parere della Commissione di avanzamento, su proposta formulata al Prefetto in base a rapporto del Comandante di corpo, nonché in base a rapporto del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di zona di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Al sottufficiale che cessa dal servizio a norma del presente articolo si applicano le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27, a seconda della durata del servizio.

Dalla data di cessazione dal servizio e per un periodo di tre mesi sono corrisposti al sottufficiale gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente; tali assegni non sono cumulabili con quelli di quiescenza.

(È approvato).

## ART. 33.

Il sottufficiale che ha compiuto venti anni di servizio effettivo può, a domanda, cessare dal servizio permanente per anzianità di servizio, con diritto al normale trattamento di quiescenza.

Il sottufficiale che non abbia raggiunto il periodo di servizio anzidetto può ugualmente cessare, a domanda, dal servizio permanente, ma non consegue alcun trattamento di quiescenza.



Il Ministro ha facoltà di non accogliere la domanda per motivi penali o disciplinari, o ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.

Il sottufficiale che cessa dal servizio permanente a domanda è collocato nella riserva o nel complemento a seconda che si trovi nelle condizioni di cui al primo o al secondo comma del presente articolo.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

#### ART. 34.

Il sottufficiale che non osservi le disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali cessa dal servizio permanente.

Al sottufficiale che cessa dal servizio ai sensi del comma precedente si applicano, a seconda della durata del servizio, le disposizioni delle lettere a), b) e c) dell'articolo 27.

Il sottufficiale è collocato nella riserva se ha raggiunto i limiti di servizio previsti dalla lettera b) dello stesso articolo 27; altrimenti è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

L'applicazione del presente articolo è sospesa in tempo di guerra.

(È approvato).

#### ART. 35.

Il sottufficiale che consegue la nomina all'impiego civile, ai sensi dell'articolo 352 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, cessa dal servizio permanente ed è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

(È approvato).

#### ART. 36.

Il sottufficiale, nei cui riguardi si verifichi una delle cause di cessazione dal servizio permanente previste dal presente capo, cessa dal servizio anche se si trovi sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

Qualora il procedimento si concluda con una sentenza o con un giudizio della Commissione provinciale di disciplina che importi la perdita del grado, la cessazione del sottufficiale dal servizio permanente si considera avvenuta, ad ogni effetto, per tale causa e con la medesima decorrenza con la quale era stata disposta.

(È approvato).

### TITOLO III.

#### SOTTUFFICIALI IN FERMA VOLONTARIA O RAFFERMA

##### ART. 37.

Il sottufficiale in ferma volontaria o rafferma è vincolato, per obbligo assunto, a prestare servizio per un periodo di tempo determinato.

La durata della ferma volontaria e della rafferma è stabilita dalle vigenti disposizioni.

Non può, in ogni caso, essere concessa rafferma per un periodo di tempo che comporti la permanenza in servizio del sottufficiale oltre il limite di età indicato nella tabella annessa alla presente legge.

(È approvato).

##### ART. 38.

Il sottufficiale in ferma volontaria o in rafferma può essere sospeso dal servizio per motivi precauzionali.

La sospensione precauzionale dal servizio è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione precauzionale dall'impiego, in quanto applicabili.

(È approvato).

##### ART. 39.

Il sottufficiale cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma, anche prima del termine stabilito, per una delle seguenti cause:

a) infermità, quando sia riconosciuto non idoneo al servizio incondizionato. Se trattasi di non idoneità temporanea, la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è disposta qualora il sottufficiale non abbia riacquisito l'idoneità fisica dopo aver fruito delle licenze eventualmente spettantigli;

b) inettitudine a disimpegnare le attribuzioni del grado, scarso rendimento, ovvero cattiva condotta in servizio o in privato;

c) motivi disciplinari;

d) condanna penale per la quale il sottufficiale deve espiare una pena restrittiva della libertà personale;

e) domanda, per gravi comprovati motivi; la domanda può non essere accolta per ragioni di servizio;

f) inosservanza delle disposizioni di legge sul matrimonio dei sottufficiali;

g) applicazione delle disposizioni di legge sull'avanzamento;

h) nomina all'impiego civile;

i) perdita del grado.

Il provvedimento di cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma è, in ogni caso, adottato dal Ministro; previo parere della Commissione di avanzamento ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera *b*); previa inchiesta formale e deliberazione della Commissione provinciale di disciplina ove si tratti di cessazione per le cause di cui alla lettera *c*).

(È approvato).

#### ART. 40.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma, o prima di tale termine per una delle cause previste dall'articolo 39, eccettuata la perdita del grado, è collocato nella categoria dei sottufficiali di complemento.

Nel caso di cessazione dal servizio per infermità, se trattasi di non idoneità permanente al servizio incondizionato, il sottufficiale è collocato in congedo assoluto.

(È approvato).

#### ART. 41.

Il sottufficiale che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o della rafferma ha diritto ad un premio di congedamento nella misura stabilita dalle disposizioni di legge, vigenti per i sottufficiali dell'Esercito, salvo che non abbia acquisito titolo a pensione vitalizia per anzianità di servizio.

Se il sottufficiale cessa dal servizio prima del termine della ferma volontaria o della rafferma per una delle cause previste dalle lettere *a*), *b*), *e*), *f*), *g*) dell'articolo 39 il premio di congedamento è corrisposto in proporzione degli anni di servizio compiuti, calcolandosi per anno intero la frazione di anno superiore a sei mesi. Nessun premio compete al sottufficiale che cessa dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste dalle lettere *c*), *d*), *h*), *i*), del predetto articolo 39.

Qualora la cessazione dal servizio sia determinata da infermità proveniente da causa di servizio o riportata o aggravata per causa di servizio di guerra o attinente alla guerra, il sottufficiale consegue la pensione privilegiata o di guerra o l'assegno rinnovabile ai sensi delle disposizioni in vigore. La concessione della pensione o assegno rinnovabile di guerra non fa perdere il diritto al premio di congedamento.

(È approvato).

#### ART. 42.

Il sottufficiale che al termine della ferma volontaria o della rafferma contrae una rafferma ha diritto ad un premio in conformità a quanto previsto dalle apposite disposizioni di legge.

(È approvato).

### TITOLO IV.

#### SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

##### CAPO I.

##### Disposizioni generali.

#### ART. 43.

I sottufficiali in congedo non sono vincolati da alcun rapporto di impiego. Essi sono soggetti agli obblighi di servizio previsti dalla presente legge.

(È approvato).

#### ART. 44.

Il sottufficiale in congedo può trovarsi:  
in servizio temporaneo;  
in congedo illimitato;  
sospeso dalle attribuzioni del grado.

(È approvato).

#### ART. 45.

Il sottufficiale in congedo, quando si trovi in servizio temporaneo, è soggetto alle leggi e ai regolamenti vigenti per i sottufficiali in servizio permanente, in quanto gli siano applicabili.

Il sottufficiale in congedo illimitato è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

(È approvato).

#### ART. 46.

Il sottufficiale in congedo può essere richiamato in servizio temporaneo d'autorità o col suo consenso nei casi previsti dalla presente legge.

I richiami d'autorità sono disposti con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro; il sottufficiale, se invitato con precetto personale, è tenuto a presentarsi anche se non sia intervenuta la pubblicazione del decreto di richiamo.

I richiami col consenso del sottufficiale sono disposti con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa col Ministro del tesoro.

(È approvato).

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

## ART. 47.

Il sottufficiale in congedo può essere sospeso dalle attribuzioni del grado per motivi precauzionali, disciplinari, penali.

La sospensione dalle attribuzioni del grado, precauzionale e disciplinare, è regolata dalle stesse norme stabilite per la sospensione dall'impiego, in quanto applicabili.

La condanna a pena detentiva per tempo non inferiore a un mese, salvi i casi in cui importi la pena accessoria della sospensione dal grado ai sensi della legge penale militare, ha per effetto la sospensione delle attribuzioni del grado durante la espiazione della pena.

(È approvato).

## CAPO II.

*Sottufficiali della riserva.*

## ART. 48.

La categoria della riserva comprende i sottufficiali che dal servizio permanente sono collocati nella categoria stessa in applicazione delle disposizioni della presente legge.

(È approvato).

## ART. 49.

Il sottufficiale della riserva può, in tempo di pace, essere richiamato in servizio temporaneo per speciali esigenze.

In tempo di guerra, il sottufficiale della riserva è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

## ART. 50.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria della riserva ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantaduesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(È approvato).

## CAPO III.

*Sottufficiali di complemento.*

## ART. 51.

La categoria di complemento comprende i sottufficiali che, cessati dal servizio permanente ovvero dalla ferma volontaria o dalla

rafferma per una delle cause previste dalla presente legge, hanno gli obblighi di servizio di cui all'articolo 52.

(È approvato).

## ART. 52.

Il sottufficiale di complemento ha, in tempo di pace, obblighi di servizio fino all'età di anni 55.

Tali obblighi sono:

rispondere ai richiami in servizio per speciali esigenze o per istruzione;

rispondere alle chiamate di controllo.

In tempo di guerra, il sottufficiale di complemento, ancorché abbia superato l'età prevista nel primo comma, è costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamato in servizio.

(È approvato).

## ART. 53.

Il sottufficiale cessa di appartenere alla categoria di complemento ed è collocato in congedo assoluto al raggiungimento del sessantesimo anno di età.

Il sottufficiale è collocato in congedo assoluto anche prima dell'età indicata nel comma precedente quando sia riconosciuto permanentemente inabile al servizio militare.

(È approvato).

## TITOLO V.

## SOTTUFFICIALI IN CONGEDO ASSOLUTO

## ART. 54.

Il sottufficiale in congedo assoluto non ha obblighi di servizio.

Il sottufficiale in congedo assoluto conserva il grado e l'onore dell'uniforme ed è soggetto alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.

(È approvato).

## ART. 55.

In ruolo d'onore sono iscritti d'ufficio, previo collocamento in congedo assoluto, i sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza che siano riconosciuti permanentemente inabili al servizio per:

a) mutilazioni o invalidità, riportate o aggravate per servizio di guerra, che abbiano dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A, annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648;

b) mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio che abbiamo dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie.

I sottufficiali del ruolo d'onore possono essere richiamati in servizio, col loro consenso, in tempo di guerra, e in tempo di pace soltanto in casi particolari, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

(*È approvato*).

#### TITOLO VI.

##### PASSAGGIO ALL'IMPIEGO CIVILE

###### ART. 56.

Il sottufficiale che abbia compiuto dodici anni di effettivo servizio sia nella posizione di servizio permanente che in quella di ferma volontaria o di rafferma può, entro un anno dal compimento del periodo di servizio anzidetto, fare domanda di impiego civile e, se riconosciuto idoneo e meritevole, acquista titolo a conseguirlo con l'osservanza dell'articolo 352 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile è determinato dalla data di presentazione delle domande.

(*È approvato*).

###### ART. 57.

Il sottufficiale che abbia cessato dal servizio permanente o dalla ferma volontaria o dalla rafferma per una delle cause previste rispettivamente, dall'articolo 25, lettere c), d), e) e dall'articolo 39, lettere b), c), d), e), f), non può fare domanda di impiego civile.

Perde titolo a conseguire l'impiego civile il sottufficiale che abbia acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianità di servizio, che abbia cessato dal servizio per una delle cause indicate al comma precedente o comunque da più di cinque anni, o che sia incorso nella perdita del grado.

(*È approvato*).

#### TITOLO VII.

##### PERDITA DEL GRADO

###### ART. 58.

Il grado si perde per una delle seguenti cause:

- 1°) perdita della cittadinanza;
- 2°) assunzione di servizio, non autorizzata, in Forze armate di Stati esteri;

3°) assunzione di servizio con qualsiasi grado in altra Forza armata;

4°) interdizione giudiziale o inabilitazione;

5°) irreperibilità accertata;

6°) rimozione, per violazione del giuramento o per altri motivi disciplinari, previo giudizio della Commissione provinciale di disciplina;

7°) condanna:

a) nei casi in cui, ai sensi della legge penale militare, importi la pena accessoria della rimozione;

b) per delitto non colposo tranne che si tratti dei delitti di cui agli articoli 396 e 399 del Codice penale comune, quando la condanna importi l'interdizione temporanea dai pubblici uffici, oppure una delle altre pene accessorie previste ai nn. 2 e 5 del primo comma dell'articolo 19 di detto Codice penale.

Il grado si perde altresì per decisione del Ministro, sentito il parere del Tribunale supremo militare, quando il sottufficiale prosciolto dal giudice penale sia stato sottoposto ad una delle misure di sicurezza personali previste dall'articolo 215 del Codice penale comune, ovvero quando il sottufficiale, condannato, sia stato ricoverato, a cagione di infermità psichica, in una casa di cura o di custodia. Nel caso che il sottufficiale, prosciolto, sia stato ricoverato in un manicomio giudiziario ai sensi dell'articolo 222 del Codice penale comune, e nel caso che il sottufficiale condannato, sia stato ricoverato per infermità psichica in una casa di cura o di custodia ai sensi dell'articolo 219 di detto Codice, la decisione del Ministro è presa quando il sottufficiale ne viene dimesso.

(*È approvato*).

###### ART. 59.

La perdita del grado è disposta con decreto ministeriale.

La perdita del grado decorre dalla data del decreto nei casi di cui ai commi primo, nn. 1, 5 e 6, e secondo dell'articolo 58, dalla data di assunzione del servizio nei casi di cui al predetto primo comma, nn. 2 e 3, e dal giorno di passaggio in giudicato della sentenza nei casi di cui allo stesso primo comma, nn. 4 e 7.

Qualora ricorra l'applicazione del secondo comma dell'articolo 36, la perdita del grado per le cause indicate al primo comma, nn. 6 e 7, dell'articolo 58, decorre dalla data in cui il sottufficiale ha cessato dal servizio permanente.

Il sottufficiale che incorre nella perdita del grado è iscritto al proprio distretto di leva come semplice soldato.

(È approvato).

ART. 60.

Può essere reintegrato nel grado:

1°) a domanda, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per una delle cause indicate al comma primo, nn. 1, 4 e 5 dell'articolo 58, quando le cause stesse siano venute a mancare;

2°) a domanda o d'ufficio, il sottufficiale delle categorie in congedo incorso nella perdita del grado ai sensi del primo comma, n. 3, dell'articolo 58, quando cessi di appartenere alla Forza armata diversa da quella di provenienza;

3°) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare il sottufficiale rimosso dal grado per motivi disciplinari ai sensi del primo comma, n. 6, dell'articolo 58, quando abbia conservato ottima condotta morale e civile per almeno cinque anni dalla data della rimozione. Tale periodo è ridotto alla metà per il sottufficiale che, per atti di valore compiuti dopo la rimozione dal grado, abbia conseguito una promozione per merito di guerra o altra ricompensa al valore militare. Colui che abbia conseguito più di una di dette promozioni o ricompense può ottenere la reintegrazione nel grado in qualsiasi tempo. Ove la rimozione dal grado sia stata disposta in via disciplinare in conseguenza di una condanna penale che non comporti di diritto la perdita del grado, la reintegrazione non può avere luogo se non sia prima intervenuta sentenza di riabilitazione;

4°) a domanda, e previo parere favorevole del tribunale supremo militare, il sottufficiale che sia incorso nella perdita del grado per condanna ai sensi del primo comma, n. 7, dell'articolo 58, quando sia intervenuta sentenza di riabilitazione a norma della legge penale comune e, nel caso di perdita, del grado ai sensi della lettera a) di detto n. 7, anche a norma della legge penale militare.

La reintegrazione nel grado è disposta con decreto ministeriale e decorre dalla data del decreto.

La reintegrazione nel grado del sottufficiale già in servizio permanente non importa di diritto la reiscrizione del sottufficiale stesso nei ruoli del servizio permanente.

(È approvato).

TITOLO VIII.

DISCIPLINA

CAPO I.

*Sanzioni disciplinari di Stato.*

ART. 61.

Le sanzioni disciplinari di stato sono:

a) la sospensione disciplinare dall'impiego, di cui all'articolo 20;

b) la cessazione dalla ferma volontaria o dalla rafferma per motivi disciplinari, di cui all'articolo 39, lettera c);

c) la sospensione disciplinare dalle attribuzioni del grado prevista dall'articolo 47;

d) la perdita del grado per rimozione, di cui all'articolo 58, comma primo, n. 6.

(È approvato).

CAPO II.

*Procedimento disciplinare.*

*Sezione I. — Inchiesta formale.*

ART. 62.

L'accertamento di un illecito disciplinare, per il quale il sottufficiale può essere passibile di una delle sanzioni indicate nell'articolo 61, è effettuato mediante inchiesta formale.

L'inchiesta formale comporta la contestazione degli addebiti, con facoltà al sottufficiale di presentare le sue discolpe.

(È approvato).

ART. 63.

L'inchiesta formale è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza. Può essere disposta anche dal prefetto della provincia nella cui circoscrizione il sottufficiale presta servizio.

In caso di corresponsabilità tra sottufficiali in servizio in provincie diverse, l'inchiesta è disposta dal capo della polizia o dal tenente generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Il Ministro può, in ogni caso, per qualsiasi sottufficiale ordinare direttamente una inchiesta formale.

(È approvato).

ART. 64.

L'autorità che ha disposto l'inchiesta formale qualora, in base alle risultanze di essa, ritenga che al sottufficiale sia da infliggere

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

una delle sanzioni indicate dall'articolo 61, dispone il deferimento alla Commissione di disciplina.

(È approvato).

Sezione II. — Commissione provinciale di disciplina.

ART. 65.

Per i giudizi a carico dei sottufficiali è competente la Commissione di disciplina costituita in ogni capoluogo di provincia ai sensi dell'articolo 7 della legge 29 marzo 1956, n. 288.

(È approvato).

ART. 66.

Non possono far parte della Commissione di disciplina:

a) il superiore che abbia presentato rapporti o eseguito indagini sui fatti che determinarono il procedimento disciplinare o che per ufficio abbia dato parere in merito o che per ufficio tratti questioni inerenti alla disciplina dei sottufficiali;

b) il superiore che in qualsiasi modo abbia avuto parte in un precedente giudizio o commissione di disciplina per lo stesso fatto, ovvero sia stato sentito come testimone nella questione disciplinare di cui si tratti;

c) i parenti e gli affini tra loro, sino al terzo grado incluso;

d) l'offeso o il danneggiato e i parenti o affini del giudicando, dell'offeso o danneggiato, sino al quarto grado incluso;

e) gli ufficiali frequentatori dei corsi di istruzione;

f) l'ufficiale sottoposto a procedimento penale o disciplinare.

(È approvato).

ART. 67.

Il sottufficiale deferito alla Commissione di disciplina ha diritto a ricusare per una sola volta un componente della commissione.

La ricusazione non deve essere motivata e deve essere presentata entro due giorni dalla data in cui il sottufficiale ha ricevuto comunicazione della convocazione della Commissione di disciplina.

Il componente ricusato è sostituito.

Qualora, per effetto di quanto previsto dal presente e dal precedente articolo, non sia possibile provvedere alla sostituzione del componente per il quale vi sia incompatibilità o ricusazione, il sottufficiale con prov-

vedimento del Ministro è deferito alla Commissione di disciplina di altra provincia.

(È approvato).

ART. 68.

La Commissione di disciplina è convocata dal presidente.

L'ordine di convocazione è trasmesso ai componenti della commissione.

Dell'avvenuta convocazione è data comunicazione al sottufficiale deferito a commissione di disciplina.

(È approvato).

ART. 69.

Il sottufficiale può farsi assistere da un ufficiale in servizio del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza difensore, da lui scelto o designato dal presidente della Commissione di disciplina. L'ufficiale designato dal presidente non può rifiutarsi.

Il difensore non deve trovarsi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 66.

Il difensore è vincolato al segreto di ufficio.

(È approvato).

ART. 70.

La Commissione di disciplina si riunisce nel luogo indicato nell'ordine di convocazione. Il giorno e l'ora sono fissati dal presidente e comunicati al sottufficiale deferito a commissione di disciplina. Se il sottufficiale non si presenta né fa constatare di essere legittimamente impedito, si procede in sua assenza; in tal caso l'ufficiale difensore che eventualmente assista il sottufficiale non è ammesso ad intervenire.

Aperta la seduta, il presidente richiama l'attenzione dei membri della commissione sulla importanza del giudizio che sono chiamati ad esprimere e invita ciascuno di essi a dichiarare di aver esaminato gli atti della inchiesta formale. Fatto, quindi, introdurre il sottufficiale, il presidente:

legge l'ordine di convocazione;

fa leggere dal segretario la relazione riepilogativa dell'inchiesta;

chiede se i membri della Commissione, il giudicando e l'ufficiale difensore vogliano che sia letto qualsiasi atto dell'inchiesta e, se lo ritiene necessario, ne autorizza la lettura.

Il presidente, anche su richiesta del difensore, e i membri della Commissione previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al sottufficiale chiarimenti sui fatti a lui addebitati.

Il giudicando può presentare una memoria difensiva preparata in precedenza, da lui

firmata, e produrre eventuali nuovi documenti; la memoria e i documenti sono letti dal segretario e allegati agli atti.

Il giudicando è ammesso a esporre, anche a mezzo dell'ufficiale difensore, le ragioni a difesa.

Il presidente chiede al sottufficiale se ha altro da aggiungere e quindi lo fa ritirare.

Qualora la Commissione ritenga di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, il presidente sospende il procedimento e rinvia gli atti alla autorità che ha disposto l'inchiesta formale indicando i punti sui quali si ravvisano necessarie ulteriori indagini.

Se la Commissione ritiene di poter deliberare, essa decide se al sottufficiale debba essere inflitta una delle sanzioni disciplinari di stato previste dall'articolo 61 e, nell'affermativa, quale sanzione debba essere inflitta.

La votazione è segreta. Il giudizio della Commissione è espresso a maggioranza assoluta. Il segretario compila subito il verbale della seduta riportando in esso il giudizio della Commissione; il verbale viene letto e firmato dai componenti della Commissione e unitamente agli atti è trasmesso dal presidente al Ministero.

I componenti della Commissione di disciplina sono vincolati al segreto d'ufficio.

(È approvato).

#### ART. 71.

Il Ministro può discostarsi dal giudizio della Commissione di disciplina a favore del sottufficiale e, soltanto in casi di particolare gravità, anche a sfavore.

(È approvato).

#### ART. 72.

In caso di corresponsabilità tra ufficiali e sottufficiali per fatti che configurino un illecito disciplinare, il procedimento disciplinare è unico e si svolge secondo le norme stabilite per il procedimento a carico degli ufficiali.

Il Ministro fino a quando non sia convocato il consiglio di disciplina, può ordinare per ragioni di convenienza la separazione dei procedimenti.

(È approvato).

Sezione III. — *Disposizioni particolari ai sottufficiali residenti all'estero e per il tempo di guerra.*

#### ART. 73.

Agli effetti della presente legge, per il sottufficiale residente all'estero si considera come

residenza l'ultima da lui avuta nel territorio della Repubblica.

Il sottufficiale deferito a Commissione di disciplina, che sia residente all'estero, qualora ritenga di non potersi presentare alla Commissione e ne dia partecipazione al presidente, può far pervenire la memoria difensiva di cui allo articolo 70.

(È approvato).

#### ART. 74.

In tempo di guerra, nel caso di sottufficiale inquadrato in unità di altra Forza armata, il comandante di tale unità dispone l'inchiesta formale, adotta le decisioni conseguenti alla inchiesta stessa e trasmette gli atti al Ministero dell'interno per i provvedimenti di competenza.

(È approvato).

### TITOLO IX.

## AVANZAMENTO DEI SOTTUFFICIALI IN SERVIZIO PERMANENTE OD IN FERMA VOLONTARIA O IN RAFFERMA

### CAPO I.

#### *Disposizioni generali.*

#### ART. 75.

Per il conferimento del grado di vicebrigadiere e per l'avanzamento ai gradi superiori è richiesto il possesso dei requisiti fisici, morali, di carattere intellettuali, di cultura e professionali necessari per bene adempiere le funzioni del nuovo grado.

Aver disimpegnato bene le funzioni del proprio grado è condizione indispensabile ma non sufficiente per l'avanzamento al grado superiore.

(È approvato).

### CAPO II.

#### *Conferimento del grado di vicebrigadiere.*

#### Sezione I. — *Disposizioni generali.*

#### ART. 76.

Il conferimento del grado di vicebrigadiere ha luogo:

1°) per i nove decimi dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esami, al quale possono partecipare gli appuntati e le guardie in possesso dei requisiti di cui agli articoli 78 e 79 ed a seguito di esito favorevole del corso allievi sottufficiali. La frazione di posto è computata per posto intero;

2°) per il restante decimo, mediante esame di idoneità, al quale possono partecipare gli appuntati in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 87. I posti non coperti ai sensi del precedente n. 1 sono portati in aumento a quelli da conferire mediante esame d'idoneità.

(È approvato).

ART. 77.

Il concorso e l'esame d'idoneità di cui all'articolo 76 sono indetti con decreto ministeriale da pubblicarsi nel bollettino ufficiale del Corpo.

Il termine per la presentazione delle domande non può essere inferiore a trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto.

(È approvato).

Sezione II. — Concorso per esami.

ART. 78.

Per partecipare al concorso di cui all'articolo 76 gli appuntati e le guardie debbono avere prestato almeno tre anni di servizio effettivo nel Corpo e non aver superato il 35° anno di età.

Per gli appuntati e le guardie in possesso di diploma di istituto di istruzione secondaria di primo grado ovvero di istituto di istruzione secondaria di secondo grado o titolo equipollente, l'anzidetto periodo di servizio è rispettivamente ridotto ad anni due e ad anni uno.

Il limite di età di cui al primo comma è elevato ad anni 37 per gli ex combattenti e categorie equiparate per legge.

(È approvato).

ART. 79.

Per essere ammessi al concorso gli aspiranti debbono aver dato prova di adeguata capacità professionale, diligenza e buona condotta, avere riportato, nel biennio precedente o, se questo non sia trascorso, per quelli in possesso di diploma di istruzione secondaria o equipollente, nel primo anno di servizio, classifica non inferiore a buono con tre e non trovarsi sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per tre volte in precedenti concorsi per l'ammissione al corso allievi sottufficiali o negli esami finali del corso stesso non abbiano conseguito l'idoneità;

b) coloro i quali, nei due anni precedenti alla data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

(È approvato).

ART. 80.

L'esame di concorso consiste in due prove: una scritta su argomenti di cultura generale e d'indole professionale; una orale su materie attinenti ai servizi d'istituto.

La data della prova scritta deve essere comunicata ai candidati ammessi al concorso non meno di quindici giorni prima.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 30/50.

La prova orale è superata se il candidato consegue votazione non inferiore a 30/50.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data comunicazione, con la indicazione del voto riportato nella prova scritta.

Al candidato deve essere data comunicazione per la presentazione alla prova orale almeno venti giorni prima di quello in cui detta prova avrà luogo.

A parità di voti ha la precedenza il concorrente che rivesta il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione delle graduatorie sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.

(È approvato).

ART. 81.

I vincitori del concorso di cui all'articolo 80 sono ammessi a frequentare, nei limiti dei posti messi a concorso e secondo l'ordine di graduatoria risultante dalla media dei voti riportati nelle due prove, il corso allievi sottufficiali presso una scuola di polizia.

Non sono ammessi al corso coloro i quali, successivamente alla ammissione al concorso, riportino punizione di rigore non inferiore a dieci giorni od altra più grave.

(È approvato).

ART. 82.

Il corso allievi sottufficiali, a carattere strettamente professionale, ha la durata di un anno.



Le materie ed i programmi di insegnamento e ogni altra modalità di svolgimento del corso, sono stabiliti dal regolamento.

Il Ministro, su proposta del comandante della scuola, ha facoltà di escludere dal corso, rinviandoli alle rispettive sedi, gli allievi che per insufficienza di requisiti morali, fisici, intellettuali e attitudinali o per motivi disciplinari, si dimostrino non idonei a disimpegnare le funzioni del grado di sottufficiale.

Sono esclusi dal corso gli allievi che siano stati assenti dal corso stesso per più di novanta giorni e coloro che durante il corso riportino punizione di rigore od altra più grave.

(È approvato).

#### ART. 83.

Al termine del corso, gli allievi debbono sostenere un esame finale, costituito da due prove scritte ed una orale. Possono, a domanda, essere ammessi a sostenere prove facoltative.

Per la pubblicità delle votazioni conseguite alle prove scritte e orali si applicano le norme di cui all'articolo 80 comma quinto.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione di almeno 42/70 nelle prove scritte.

La prova orale è superata se il candidato consegue una votazione non inferiore a 42/70.

La graduatoria è stabilita dalla media dei voti riportati nelle prove scritte e orali. Agli allievi che superino le prove facoltative, è attribuito, in aggiunta alla media riportata, un punteggio, fino al massimo di punti uno per ogni materia.

A parità di votazione ha la precedenza il concorrente che riveste il grado di appuntato; a parità di grado il più anziano in ruolo.

(È approvato).

#### ART. 84.

Il giudizio sugli esami finali e la formazione della graduatoria definitiva ai fini del conferimento del grado di vicebrigadiere sono demandati ad una commissione nominata con decreto ministeriale e costituita dal comandante della scuola, che la presiede, da tre ufficiali superiori del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, e da tre funzionari di pubblica sicurezza, con qualifica non inferiore a commissario. Un ufficiale di grado non superiore a capitano esercita le funzioni di segretario.

Per le prove facoltative di cui al primo comma dell'articolo 83, la Commissione può essere integrata da esperti.

Alla Commissione giudicatrice di cui sopra si applicano le disposizioni dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5.

(È approvato).

#### ART. 85.

Gli allievi che, per malattia o altra causa di forza maggiore, non abbiano potuto partecipare agli esami finali sono ammessi ad una sessione straordinaria di esami, da tenersi secondo le stesse norme di cui agli articoli precedenti entro trenta giorni dalla conclusione degli esami finali del corso.

(È approvato).

#### ART. 86.

Gli allievi risultati idonei negli esami finali di cui agli articoli 83 e 85 sono iscritti in una graduatoria unica di merito; la graduatoria è comunicata al Ministero.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria e con decorrenza dalla data del decreto, salvo quanto previsto dal successivo articolo 110.

(È approvato).

#### Sezione III. — Esame di idoneità.

#### ART. 87.

All'esame di idoneità per il conferimento del grado di vicebrigadiere sono ammessi gli appuntati, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e con almeno cinque anni di anzianità di grado, i quali abbiano riportato, nell'ultimo quinquennio, la qualifica di ottimo e non siano sottoposti ad esperimento per rafferma.

Sono esclusi dall'ammissione:

a) coloro i quali per due volte in precedenti esami di idoneità non siano risultati idonei;

b) coloro i quali nei due anni precedenti la data del bando o successivamente abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per l'ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

(È approvato).

## ART. 88.

L'esame di idoneità consiste in una prova orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

Per lo svolgimento dell'esame si osserva la disposizione di cui all'articolo 80, comma sesto.

Sono dichiarati idonei coloro i quali nella prova di esame conseguono una votazione non inferiore a 30/50.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

Il giudizio sull'idoneità e la formazione della graduatoria sono demandati ad una Commissione giudicatrice composta ai sensi dell'articolo 113.

*(È approvato).*

## ART. 89.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità del procedimento, con proprio decreto, approva la graduatoria e conferisce la nomina al grado di vicebrigadiere.

La nomina è conferita secondo l'ordine della graduatoria, con decorrenza dalla data del decreto, e, in ogni caso, non anteriore alla data del decreto di cui all'ultimo comma dell'articolo 86.

I vicebrigadieri nominati ai sensi del presente articolo sono iscritti nel ruolo dopo l'ultimo pari grado nominato ai sensi dell'articolo 86.

*(È approvato).*

## CAPO III.

*Avanzamento al grado di brigadiere.*

## ART. 90.

L'avanzamento al grado di brigadiere ha luogo, nei limiti dei posti disponibili, per anzianità, seguendo l'ordine di ruolo.

All'avanzamento sono ammessi i vicebrigadieri in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre, non abbiano riportato, nei due anni precedenti lo scrutinio, punizione di rigore o altre più gravi e non si trovino sottoposti ad esperimento.

La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

*(È approvato).*

## CAPO IV.

*Avanzamento ai gradi di maresciallo.*Sezione I. — *Avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe*

## ART. 91.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe ha luogo, per un terzo dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esame di merito, computando per posto intero la frazione di posto, e per due terzi a scelta.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento a quelli da conferire a scelta.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.

*(È approvato).*

## ART. 92.

Al concorso per esame di merito per l'avanzamento a maresciallo di 3ª classe possono partecipare i brigadieri, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e con almeno due anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti alla data del bando che indice il concorso, non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Non possono partecipare al concorso coloro i quali per due volte in precedenti concorsi per esame di merito non abbiano conseguito l'idoneità. Sono esclusi dall'ammissione coloro i quali, successivamente alla data del bando, riportino punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sul possesso dei requisiti per la ammissione al concorso è demandato alla Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

*(È approvato).*

## ART. 93.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di 3ª classe consiste in una prova scritta e una orale su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono a domanda essere ammessi a sostenere prove facoltative nelle materie che saranno indicate nel regolamento.

Per lo svolgimento degli esami e la formazione della graduatoria si osservano le norme

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

di cui all'articolo 80, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano di ruolo.

(È approvato).

## ART. 94.

All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 3ª classe sono ammessi i brigadieri, con almeno quattro anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti di cui all'articolo 75, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo, siano stati impiegati per almeno due anni nel grado di brigadiere o vicebrigadiere in servizio di polizia attiva o in servizi tecnici e non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave.

Il giudizio sull'avanzamento è espresso dalla Commissione di cui all'articolo 112, la quale assegna un punto di merito da 1 a 30 per ciascuna delle seguenti categorie di titoli:

1º) anzianità di servizio nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

2º) qualità fisiche, morali e di carattere;

3º) titolo di studio;

4º) corsi di istruzione e specializzazione e risultati conseguiti in precedenti esami di concorso;

5º) esercizio del comando di reparto e qualità professionali dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito;

6º) benemeritenze di servizio e di guerra.

La somma dei punti così assegnati è divisa per il numero dei votanti, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito al sottufficiale dalla Commissione.

(È approvato).

## ART. 95.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti di cui agli articoli 92, 93 e 94, approva le graduatorie degli idonei.

La promozione è conferita nell'ordine della graduatoria ed i vincitori del concorso per esame di merito sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 3ª classe prima di quelli promossi a scelta.

(È approvato).

Sezione II. — *Avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe.*

## ART. 96.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 2ª classe ha luogo ad anzianità, seguendo l'ordine di ruolo. All'avanzamento sono ammessi

i marescialli di 3ª classe con almeno 2 anni di anzianità di grado e in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75, i quali abbiano conseguito, nell'ultimo biennio, classifica non inferiore a buono con tre e che non abbiano riportato, nei due anni precedenti la data dello scrutinio, punizione di rigore o altra più grave.

La promozione è conferita con decreto del Ministro, previo giudizio di idoneità della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112.

(È approvato).

Sezione III. — *Avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe.*

## ART. 97.

L'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe ha luogo per un terzo dei posti disponibili alla data del bando mediante concorso per esame di merito, computando per posto intero la frazione di posto, e per i restanti due terzi a scelta.

I posti eventualmente non conferiti nel concorso per esame di merito sono portati in aumento a quelli da conferire a scelta.

Per lo svolgimento del concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 77.

(È approvato).

## ART. 98.

Al concorso per esame di merito per lo avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe possono partecipare i marescialli di 2ª classe, in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e con almeno due anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo quadriennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data del bando che indice il concorso non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'ammissione al concorso di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 92, commi secondo e terzo.

(È approvato).

## ART. 99.

L'esame di concorso per l'avanzamento al grado di maresciallo di 1ª classe consiste in quattro prove: due scritte, una orale e una pratica su materie attinenti ai servizi di istituto.

I concorrenti possono a domanda sostenere prove facoltative nelle materie che saranno indicate nel regolamento.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

Per lo svolgimento degli esami e per la formazione della graduatoria si osservano le norme di cui all'articolo 80, commi secondo, terzo, quarto, quinto e sesto.

A parità di voti ha la precedenza il più anziano in ruolo.

(È approvato).

## ART. 100.

All'avanzamento a scelta al grado di maresciallo di 1<sup>a</sup> classe sono ammessi, nei limiti dei posti disponibili, i marescialli di 2<sup>a</sup> classe in possesso dei requisiti previsti dall'articolo 75 e con almeno tre anni di anzianità di grado, i quali nell'ultimo biennio abbiano conseguito classifica di ottimo e nei due anni precedenti la data dello scrutinio non abbiano riportato punizione di rigore o altra più grave.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 94, commi secondo e terzo.

(È approvato).

## ART. 101.

Il Ministro, riconosciuta la regolarità dei procedimenti di cui agli articoli 98 e 100, approva la graduatoria degli idonei.

La promozione è conferita nell'ordine della graduatoria e i vincitori del concorso per esame di merito sono iscritti nel ruolo dei marescialli di 1<sup>a</sup> classe prima di quelli promossi a scelta.

(È approvato).

## TITOLO X.

AVANZAMENTO  
DEI SOTTUFFICIALI IN CONGEDO

## ART. 102.

I sottufficiali delle categorie di complemento o della riserva possono conseguire avanzamento, nella categoria di appartenenza, qualora siano richiamati in servizio.

L'avanzamento ha luogo ad anzianità per tutti i gradi, salvo per quanto disposto nel titolo XI.

Il sottufficiale in congedo può conseguire una sola promozione.

(È approvato).

## ART. 103.

Il sottufficiale in congedo, per essere valutato per l'avanzamento, deve essere in possesso di tutti i requisiti richiesti per l'avanzamento dei sottufficiali in servizio permanente o in rafferma.

Il sottufficiale in congedo, che sia giudicato idoneo, può essere promosso solo dopo che siano stati promossi i sottufficiali in servizio permanente o in rafferma di pari grado ed anzianità.

Non costituisce ostacolo alla promozione del sottufficiale in congedo l'esistenza, nel servizio permanente o nella rafferma, di pari grado non idonei all'avanzamento o per i quali sia stata sospesa la promozione.

(È approvato).

## TITOLO XI.

## AVANZAMENTO PER MERITO STRAORDINARIO E PROMOZIONE PER MERITO DI GUERRA

## ART. 104.

L'avanzamento per merito straordinario può avere luogo, per una sola volta, nei riguardi degli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3<sup>a</sup> e di 2<sup>a</sup> classe, i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, abbiano compiuto operazioni di servizio di speciale importanza, dando prova di eccezionale capacità, ed abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e la incolumità pubblica, dimostrando di possedere qualità tali da dare sicuro affidamento di adempiere lo devolvemente le funzioni del grado superiore.

In tempo di guerra non si fa luogo ad avanzamenti per merito straordinario.

(È approvato).

## ART. 105.

La proposta di avanzamento per merito straordinario è formulata, non oltre sei mesi dal verificarsi dei fatti, dal Prefetto della provincia in cui sono avvenuti, su rapporto del Comandante del corpo, nonché del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i compartimenti ferroviari e gli uffici di polizia di zona di frontiera, ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali e alle predette specialità.

Sulla proposta decide il Ministro previo parere favorevole della Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112, espresso ad unanimità di voti.

Per l'avanzamento di cui al presente articolo si prescinde dal requisito dell'anzianità di grado nonché dalla frequenza del corso allievi sottufficiali e dagli esami quando richiesti. La promozione è conferita anche se

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero all'organico al verificarsi della prima vacanza.

(*È approvato*).

## ART. 106.

In tempo di guerra può essere conferita la promozione per merito di guerra agli appuntati, vicebrigadieri, brigadieri e marescialli di 3<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> classe i quali, in combattimento, in situazioni particolarmente complesse, abbiano esercitato l'azione di comando in modo eccezionale, dimostrando di possedere tutte le qualità necessarie per bene adempiere le funzioni del grado superiore.

Per la promozione per merito di guerra si osservano le disposizioni contenute nell'articolo 105, comma terzo.

La promozione decorre dalla data del fatto d'arme che la determinò ed è conferita dal Ministro dell'interno, su proposta del Comandante di corpo, previo parere favorevole della Commissione d'avanzamento di cui all'articolo 112.

La proposta deve essere trasmessa al Ministero non oltre il termine di tre mesi dalla data del fatto d'arme.

(*È approvato*).

## TITOLO XII.

AVANZAMENTO IN TEMPO DI GUERRA  
E DEI REDUCI DALLA PRIGIONIA

## ART. 107.

In tempo di guerra l'avanzamento ai gradi di maresciallo di 3<sup>a</sup> classe e di 1<sup>a</sup> classe ha luogo a scelta per tutti i posti disponibili, con la osservanza delle disposizioni contenute nell'articolo 94, commi secondo e terzo.

(*È approvato*).

## ART. 108.

Il militare prigioniero di guerra non può conseguire avanzamento durante la prigionia.

La prigionia non interrompe il computo dell'anzianità.

Per il militare reduce dalla prigionia il Ministro, accertata la posizione penale e disciplinare in rapporto al fatto della cattura, dichiara se nulla osti acché il militare stesso sia ammesso all'avanzamento.

Ottenuta la dichiarazione di cui al precedente comma, il militare, in possesso dei requisiti prescritti e riconosciuto idoneo dalla Commissione di avanzamento prevista dal-

l'articolo 112, può essere promosso secondo le norme della presente legge vigenti per il tempo di guerra.

La promozione del militare reduce dalla prigionia è disposta attribuendogli l'anzianità che gli sarebbe spettata ove fosse stato promosso a suo turno ed è conferita anche se non esistano vacanze nel grado superiore, salvo riassorbimento del soprannumero al verificarsi della prima vacanza.

Qualora, con l'anzianità come sopra stabilita abbia titolo ad ulteriore promozione, il militare, se giudicato idoneo, può ottenere tale promozione solo e dopo trascorsi sei mesi nel nuovo grado, conseguendo l'anzianità che gli sarebbe spettata se fosse stato promosso a suo turno, ai soli effetti giuridici.

(*È approvato*).

## TITOLO XIII.

SOSPENSIONE O ESCLUSIONE DAL  
CONFERIMENTO DEL GRADO O DALLA  
PROMOZIONE

## ART. 109.

Sono sospesi il conferimento del grado di vicebrigadiere e la promozione ai gradi superiori di coloro che siano sottoposti a procedimento disciplinare o penale, sospesi dall'impiego o dalle attribuzioni del grado, ovvero in aspettativa per qualsiasi motivo.

Il Ministro ha facoltà di adottare il provvedimento di sospensione con propria determinazione, per il personale nei cui riguardi siano intervenuti fatti di notevole gravità.

Della sospensione è data comunicazione all'interessato.

(*È approvato*).

## ART. 110.

Al militare, nei cui riguardi il procedimento penale o disciplinare si sia concluso in senso favorevole o per il quale sia stata revocata la sospensione precauzionale dall'impiego o dalle attribuzioni del grado o che sia stato in aspettativa per infermità dipendente da causa di servizio, si applicano le disposizioni seguenti:

a) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo ad anzianità è promosso anche se non esista vacanza nel grado superiore con l'anzianità che gli sarebbe spettata qualora la promozione avesse avuto luogo a suo tempo;

b) il militare appartenente a grado per il quale l'avanzamento ha luogo per esami o a scelta consegue l'avanzamento anche se non

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

esista vacanza nel grado superiore, con l'anzianità che gli sarebbe spettata se l'avanzamento avesse avuto luogo a suo tempo, andando ad occupare il posto in ruolo che gli sarebbe spettato.

Le eventuali eccedenze che si possono determinare in applicazione del precedente comma, sono riassorbite con le prime vacanze.

Nel caso di aspettativa diversa da quella per infermità dipendente da causa di servizio, il grado o la promozione sono conferiti, con decorrenza dal giorno successivo a quello della cessazione della aspettativa ovvero dal giorno successivo a quello in cui si formi la relativa vacanza, qualora tale vacanza non sussista alla data predetta.

Non si fa luogo al conferimento del grado e della promozione quando il procedimento penale sia stato concluso con sentenza definitiva di condanna per delitto non colposo alla pena della reclusione o quando, in dipendenza del procedimento disciplinare, sia stata inflitta una punizione di rigore od altra più grave.

(*È approvato*).

## ART. 111.

Il capo della polizia, di propria iniziativa o su proposta del tenente generale ispettore, qualora ritenga che un militare dichiarato idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o per la promozione abbia perduto uno dei requisiti previsti dalla presente legge per l'avanzamento, inoltra nei riguardi del militare stesso proposta di cancellazione dalla graduatoria di merito.

Sulla proposta decide il Ministro, sentita la Commissione di avanzamento di cui all'articolo 112. Fino a quando non intervenga tale decisione, gli effetti dell'iscrizione del militare nella graduatoria di merito sono sospesi.

Il militare cancellato dalla graduatoria di merito non è idoneo per il conferimento del grado di vicebrigadiere o della promozione. Allo stesso è data comunicazione dell'avvenuta cancellazione e dei motivi che l'hanno determinata.

(*È approvato*).

## TITOLO XIV.

COMMISSIONE DI AVANZAMENTO  
E COMMISSIONI GIUDICATRICI

## ART. 112.

La Commissione di avanzamento è nominata con decreto del Ministro all'inizio di ogni anno, ed è costituita come segue:

1°) dal Direttore della divisione Forze armate di polizia, presidente;

2°) da un Questore in servizio al Ministero;

3°) da un Maggiore generale ispettore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza;

4°) da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno o dell'amministrazione civile di Pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Direttore di sezione o Commissario capo di pubblica sicurezza;

5°) da un ufficiale superiore del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a tenente colonnello.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno o un funzionario di Pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o Commissario di pubblica sicurezza o un ufficiale del Corpo di grado non superiore a Maggiore.

Con lo stesso decreto, in sostituzione rispettivamente dei membri di cui ai nn. 1, 2 e 3, vengono nominati quali membri supplenti un Vice prefetto o un Vice prefetto ispettore, un Vice questore, un colonnello del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

Per la validità dei giudizi della Commissione è necessaria la presenza di almeno tre membri tra cui il presidente.

I componenti della Commissione si pronunciano con voto palese, in ordine inverso di grado e di anzianità.

(*È approvato*).

## ART. 113.

Salvo quanto disposto dall'articolo 84 della presente legge, le Commissioni giudicatrici dei concorsi e degli esami di idoneità previsti dalla presente legge sono nominate di volta in volta, con decreto del Ministro e sono costituite:

da un funzionario dell'amministrazione civile dell'Interno con qualifica non inferiore a Vice prefetto ispettore, presidente;

da quattro membri scelti fra le seguenti categorie: funzionari dell'amministrazione civile dell'Interno, con qualifica non inferiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe; funzionari di Pubblica sicurezza con qualifica non inferiore a Commissario; ufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza di grado non inferiore a Maggiore.

Esercita le funzioni di segretario un funzionario dell'Amministrazione civile o di Pubblica sicurezza con qualifica non superiore a consigliere di 1<sup>a</sup> classe o Commissario od un ufficiale del Corpo di grado non superiore a Maggiore.

(*È approvato*).

## TITOLO XV.

## DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

## ART. 114.

Alla data di entrata in vigore della presente legge assumono la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente i sottufficiali aventi grado da brigadiere a maresciallo di 1<sup>a</sup> classe, vincolati a ferma o rafferma.

(*È approvato*).

## ART. 115.

I sottufficiali che anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che, alla data predetta non abbiano raggiunto l'età indicata nel primo comma dell'articolo 50, sono iscritti nella categoria dei sottufficiali della riserva se riconosciuti fisicamente idonei.

Le disposizioni del comma precedente si applicano anche ai sottufficiali di cui al primo comma che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino richiamati in servizio temporaneo.

I sottufficiali indicati nel primo comma del presente articolo, che non siano riconosciuti fisicamente idonei, sono collocati in congedo assoluto. Sono del pari collocati in congedo assoluto i sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio con diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta abbiano compiuto l'età prevista dal primo comma del presente articolo.

(*È approvato*).

## ART. 116.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data predetta non abbiano raggiunto l'età di anni cinquantacinque, sono iscritti nella categoria del complemento, se riconosciuti fisicamente idonei; altrimenti, sono collocati in congedo assoluto.

I sottufficiali che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio senza diritto a pensione vitalizia e che alla data stessa abbiano compiuto l'età di anni cinquantacinque sono collocati in congedo assoluto.

(*È approvato*).

## ART. 117.

Fino a quando non sarà provveduto con apposite norme e salvo quanto previsto dai commi secondo e terzo ai sottufficiali del

Corpo delle guardie di pubblica sicurezza sono estese, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e di regolamento concernenti gli accertamenti medico-legali, le licenze, i documenti matricolari e caratteristici vigenti per i sottufficiali dell'Esercito. La licenza ordinaria è concessa dalle autorità di cui alla legge 29 marzo 1956, n. 288, articoli 5 e 6; quella straordinaria è concessa, a domanda degli interessati, dal Comandante di corpo, previo nulla osta del Questore o dei dirigenti gli uffici di Pubblica sicurezza presso i Compartimenti ferroviari o gli uffici di polizia di frontiera ove si tratti di sottufficiali addetti ai reparti provinciali o alle predette specialità.

Ai sottufficiali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, si trovino in licenza straordinaria continuano ad essere applicate le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 maggio 1949, n. 515.

Agli effetti dell'applicazione delle norme concernenti i requisiti per l'avanzamento, la classifica di distinto riportata anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge è equiparata a quella di «buono con tre».

(*È approvato*).

## ART. 118.

Ai sottufficiali di grado superiore a vice-brigadiere che, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, abbiano cessato dal servizio in rafferma con diritto a pensione per raggiunto limite di età o di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, e che alla data predetta non abbiano compiuto gli anni sessantacinque compete, a decorrere dal 1° gennaio 1958, l'indennità speciale prevista dall'articolo 31.

(*È approvato*).

## ART. 119.

I sottufficiali, che assumano la posizione di stato di sottufficiale in servizio permanente ai sensi dell'articolo 114, ed i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, fruiscono di pensione vitalizia o di assegno rinnovabile di guerra da iscriversi ad una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa alla legge 10 agosto 1950, n. 648, sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, qualora siano in servizio alla data predetta, continueranno a rimanere, conservando il grado e l'anzianità acquisita.

I sottufficiali di cui al comma primo, che non siano riconosciuti idonei, cessano dal

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

servizio dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando il grado e l'anzianità acquisita e sono collocati, a seconda dell'età e della idoneità fisica, nella riserva o nel congedo assoluto, con l'applicazione delle norme di cui all'articolo 29.

(È approvato).

## ART. 120.

Ai concorsi e agli scrutini in via di espletamento alla data di entrata in vigore della presente legge, si applicano le norme in vigore anteriormente alla data predetta.

(È approvato).

## ART. 121.

Per i procedimenti disciplinari iniziati alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi le norme vigenti anteriormente alla data predetta, salvo per quanto concerne le sanzioni, per le quali si applicano le norme della presente legge.

(È approvato).

## ART. 122.

I sottufficiali che alla data di entrata in vigore della presente legge abbiano compiuto il 13° e non superato il 15° anno di servizio nel Corpo possono, entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, presentare domanda di impiego civile ai sensi del precedente articolo 56.

(È approvato).

## ART. 123.

Sono abrogate le disposizioni concernenti i sottufficiali contenute nel regolamento del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza approvate con regio decreto 30 novembre 1930, n. 1629, e successive modificazioni, nonché le altre norme di legge in contrasto o comunque incompatibili con la presente legge.

(È approvato).

## ART. 124.

Alla copertura dell'onere di lire 100.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge, sarà provveduto, nell'esercizio finanziario 1957-1958, per lire 30.000.000 e lire 70.000.000 a carico, rispettivamente, dei capitoli 58 e 70 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per l'esercizio medesimo.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

## TABELLA DEI LIMITI DI ETÀ PER LA CESSAZIONE DAL SERVIZIO PERMANENTE, DALLA FERMA VOLONTARIA E DALLA RAFFERMA

(Legge 11 marzo 1955, n. 85).

- |   |      |    |
|---|------|----|
| 1. — Marescialli . . . . .                  | anni | 60 |
| 2. — Brigadieri e vice brigadieri . . . . . | »    | 58 |

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Mancini: Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza (3346); e Agrimi: Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo (Potenza). (3599).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Mancini: « Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza » e d'iniziativa del deputato Agrimi: « Costituzione in comune autonomo della frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo (Potenza) ».

Il Relatore, onorevole Sempietro Umberto, ha facoltà di svolgere la relazione.

SAMPIETRO UMBERTO, *Relatore*. Le due proposte di legge sono perfettamente identiche: entrambe hanno lo scopo di costituire in comune autonomo la frazione Paterno di Lucania.

La frazione di Paterno fa, ora, parte del comune di Marsiconuovo (Potenza), ma, per numero di abitanti e per la sua particolare situazione topografica, merita di essere costituita in comune autonomo, in accoglimento di una sentita aspirazione delle popolazioni locali.

Il territorio di Marsiconuovo, infatti, sito a nord di Paterno, è costituito da terreni prevalentemente montani e boschivi, mentre quello di Paterno, che si estende nella pianura del fiume Agri, dal quale è attraversato longitudinalmente, è irriguo e quindi intensamente coltivato.

Di conseguenza, anche le attività economiche delle popolazioni dei due centri sono diverse.

La distanza che separa Paterno dall'attuale capoluogo va da un minimo di 7 chilometri



ad un massimo di 14. I due centri sono collegati dalla sola strada provinciale, cosicché, per raggiungere il capoluogo attuale, occorre superare un dislivello di circa 150 metri, particolarmente sensibile nelle immediate vicinanze del capoluogo stesso. Grave è, pertanto, il disagio dei frazionisti di Paterno che, di frequente, debbono recarsi al capoluogo per il disbrigo delle pratiche amministrative loro occorrenti.

Storicamente, Paterno si è venuta formando con il trasferirsi in quelle località di coltivatori i quali, per la maggiore fertilità dei terreni, ivi costruirono le proprie abitazioni. La fertilità del suolo ha richiamato un numero sempre maggiore di coloni e, quindi, il numero delle abitazioni è cresciuto con costante ritmo, dando origine all'aggregato urbano di Paterno ed a numerose borgate vicine.

L'erigendo comune di Paterno sarebbe delimitato ad ovest dalla provincia di Salerno, ad est dal comune di Marsicovetere ed a sud dal comune di Tramutola.

Paterno ha, in base ai risultati del censimento del 4 novembre 1951, una popolazione di 3.100 abitanti, con circa 900 nuclei familiari e si estenderebbe per una superficie di oltre 4.500 ettari.

La frazione è già dotata di numerosi esercizi pubblici: l'ufficio postale, telegrafico e telefonico, le scuole elementari, la chiesa, la farmacia, il cimitero, un posto di pernottamento per i carabinieri, rivendita di private, altri negozi ed un albergo.

Per quanto riguarda la situazione economica e finanziaria del costituendo comune, essa si presenta soddisfacente; si conseguirebbe infatti il pareggio del bilancio e si avrebbe la possibilità di provvedere adeguatamente ai pubblici servizi con l'applicazione di un equo carico tributario, non superiore all'aggravio fiscale medio degli altri comuni della provincia.

Non sarebbe necessaria l'applicazione di super-contribuzioni, essendo stato accertato che si può raggiungere il pareggio del bilancio fin dal primo esercizio finanziario solo con l'applicazione della sovrimposta al terzo limite di legge.

Ovviamente, negli esercizi successivi il bilancio presenterebbe ancor migliori possibilità, tenuto conto che l'Ente non dovrebbe sostenere le rilevanti spese di prima istituzione dei servizi.

Per questi motivi, il Relatore è favorevole alla proposta ed invita la Commissione a dare voto favorevole.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

BUBBIO. In linea di massima sono favorevole al disegno di legge benché, trattandosi di una frazione con tremila abitanti, basterebbero le leggi normali.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si rimette alla Commissione.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo agli articoli del testo unificato proposto dal Relatore, che se non vi sono osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione.

#### ART. 1.

La frazione di Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo, in provincia di Potenza, è eretta in comune con la denominazione di Paterno di Lucania.

(È approvato).

#### ART. 2.

Il Governo della Repubblica è autorizzato a provvedere, con decreto presidenziale, alla esecuzione della presente legge, compresa la delimitazione delle circoscrizioni territoriali dei due comuni.

Il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvederà al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Marsiconuovo e di Paterno di Lucania.

Nella prima applicazione del presente provvedimento legislativo, il prefetto di Potenza, sentita la Giunta provinciale amministrativa, disporrà le opportune riduzioni nell'organico del personale dipendente dal comune di Marsiconuovo, da effettuarsi in conseguenza della modifica territoriale e determinerà le tabelle organiche del personale di Paterno di Lucania.

Il numero complessivo dei posti risultanti dai due organici, a seguito del provvedimento di cui al precedente comma, e di relativi gradi, non potranno essere superiori a quelli attualmente assegnati al comune di Marsico nuovo.

Al personale in servizio presso il comune di Paterno di Lucania, che sarà inquadrato nei predetti organici, non potranno essere attribuiti posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli fruiti all'atto dell'inquadramento.

(È approvato).

Le due proposte di legge, abbinate, saranno votate a scrutinio segreto in fine di seduta.

**Seguito della discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Maglietta ed altri: Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato. (3328).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei deputati Maglietta, Ferri e Barontini: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili dell'Amministrazione dello Stato ».

Come gli onorevoli colleghi ricordano, nell'ultima nostra seduta, la discussione venne rinviata, in attesa di conoscere il pensiero del Presidente del Consiglio su questo provvedimento.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Nell'ultima riunione, la Commissione espresse cortesissima istanza perché il Presidente Zoli intervenisse, personalmente, in questa sede per esprimere il proprio pensiero in ordine alla proposta di legge in discussione.

Ho ripetuto al Presidente Zoli tutte le circostanze del dibattito, quanto è stato detto, i pensieri e le proposte degli onorevoli commissari. Il Presidente si è dichiarato pienamente d'accordo con la tesi da me sostenuta e ripetutamente esposta, ed ha aggiunto — del che gli sono infinitamente grato — che egli reputerebbe una indecatezza nei confronti del suo ministro se dovesse venire qui ad esporre il proprio avviso quando questo è condiviso dal ministro stesso.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Il Relatore non può che ripetere quanto ha già avuto occasione di dire, di fronte alla scelta fra il rigetto dell'intero provvedimento ed il nuovo testo proposto dal Ministro, preferisce questa seconda soluzione, e ciò non perché ne sia soddisfatto — in quanto che egli ritiene più soddisfacente il testo originario — ma perché qualcosa è sempre meglio che niente.

MAGLIETTA. Mi trovo nella stessa situazione esposta adesso dal Relatore. Continuo a ritenere che il testo della mia proposta sia più rispondente alle esigenze degli interessati e, soprattutto, più corrispondente alla situazione di fatto; ma, di fronte al pericolo che tutta la questione possa essere rimandata a chi sa quando, pur confermando la mia intenzione di voler tutelare tutte le categorie che ne hanno diritto, addivengo alla soluzione accennata dal Relatore.

Desidero raccomandare che non si cada in equivoco sulla dizione del punto 2° dell'articolo unico.

FERRI. A nome del gruppo socialista, dichiaro che noi accettiamo il nuovo testo, estremamente limitativo, per evitare che siano danneggiate, in difetto di provvedimento, categorie particolarmente meritevoli di venir agevolate. La brevità del tempo a nostra disposizione non ci consente di chiedere la rimessione della discussione all'assemblea, benché si sia sicuri che in Aula, di fronte ai motivi ripetutamente illustrati in questa sede, con molta probabilità il nostro testo sarebbe accolto integralmente.

Ci auguriamo, anzi siamo certi, che, nella prossima legislatura, qualcuno si farà iniziatore di una proposta analoga in favore di quelle categorie che hanno visto approvare i rispettivi statuti giuridici soltanto in questi giorni.

LUCIFREDI. Desidero confermare le argomentazioni che ho esposte ieri. Siccome il meglio è nemico del bene, ritengo opportuno approvare la proposta di legge anche nella formula molto ristretta, troppo ristretta, che ci viene proposta, e ciò per non privare di questa facoltà dei gruppi di dipendenti che certamente hanno pieno titolo per veder accolte le loro richieste.

Ritengo che su questo comma sia fuori luogo parlare dell'opportunità o meno dell'esodo volontario, perché qui non si tratta di risolvere un problema su cui vi sia divergenza di vedute: si tratta soltanto di vedere se, una volta che il legislatore ha ammesso quel principio, se ne possa fare un'applicazione differenziata, in modo che certe categorie, a parità di situazioni, ne vengano avvantaggiate ed altre escluse.

Il provvedimento che ci accingiamo ad approvare aggrava la situazione e, pertanto, nel voto favorevole che mi accingo a dare c'è anche la convinzione precisa che il carattere stridente delle sperequazioni, che il provvedimento crea, dovrà avere come conseguenza ineluttabile l'estensione dello stesso alle categorie che oggi ne sono escluse. Anzi, per queste ultime, ritengo che si tratti del primo passo in avanti.

RUSSO. Dichiaro che voterò a favore con le stesse precisazioni dell'onorevole Lucifredi.

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale. Do lettura dell'articolo unico:

Le disposizioni di cui alla legge 27 febbraio 1955, n. 53, concernenti l'esodo volontario dei dipendenti civili dello Stato, prorogato con l'articolo 360 del testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, sono ulteriormente prorogate.

gate sino al 24 marzo 1959 nei confronti delle seguenti categorie di personale delle Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo:

1°) impiegati civili non di ruolo che, pur avendo maturato alla data del 24 marzo 1958 l'anzianità prescritta per l'inquadramento nei ruoli aggiunti, non abbiano ottenuto a tale data il relativo provvedimento formale;

2°) salariati non di ruolo che entro il 24 marzo 1958, in base alle disposizioni speciali, avrebbero potuto concorrere per l'inquadramento nei ruoli dei salariati permanenti.

Trattandosi di articolo unico al quale non sono stati presentati emendamenti, la proposta di legge sarà votata direttamente a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Seguito della discussione delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Agrimi: Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato (2300); Agrimi ed altri: Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 (2997); e Tesauro e Agrimi: Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate. (3009).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione delle proposte di legge d'iniziativa del deputato Agrimi: « Modifica all'articolo 75 del decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 16, sull'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato »; d'iniziativa dei deputati Agrimi, De Biagi, Pitzalis e Tesauro: « Modifica dell'articolo 368 del testo unico delle disposizioni concernenti lo Statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 », e d'iniziativa dei deputati Tesauro e Agrimi: « Promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate ».

Prego il Relatore, onorevole Tozzi Condivi, di fare il punto della situazione.

TOZZI CONDIVI. *Relatore.* La situazione non è mutata dall'ultima discussione avvenuta su queste proposte di legge. Gli onorevoli colleghi ricordano che, in seguito all'opposizione

del Governo, di fronte al testo unificato da me proposto, io mi dimisi da relatore e la Commissione mi confermò nell'incarico. Da allora, come ho detto, la situazione non è mutata.

AGRIMI. Desidero riassumere in breve la storia di queste proposte.

In un primo tempo presentai, con la proposta n. 2300, una modifica all'ordinamento delle carriere degli impiegati dello Stato, per ovviare ad un grave inconveniente determinato dallo spostamento dello sbarramento nelle carriere direttive. Tale sbarramento, infatti, fissato un tempo per il grado IX ed il grado VIII, era stato spostato, con i decreti delegati, fra il grado VIII ed il grado VII. Immediata e naturale fu la reazione di quei funzionari che, avendo già superato lo sbarramento, perché ormai promossi al grado VIII — sbarramento superato, beninteso, mediante esame — ritenevano ingiusta la nuova situazione creata dai predetti decreti delegati, che imponevano un nuovo esame per accedere al grado VII. La loro situazione — essi dicevano — veniva ad essere peggiorata a causa di quell'imprevisto esame che erano costretti a sostenere e dal maggiore appesantimento della situazione, determinata dagli stessi decreti delegati che avevano stabilito che una aliquota dei posti a disposizione — mi riferisco sempre ai posti di grado VII — fosse assegnata soltanto per esame e non già anche per scrutinio. Poiché a questi posti potevano concorrere anche funzionari appartenenti al grado inferiore — non essendo necessario uno scrutinio — i funzionari già appartenenti al grado VIII si son visti addirittura decurtare i posti, perché è evidente che i più giovani candidati più freschi di studio avevano, più facilmente, buon giuoco sugli altri, meno pronti da un punto di vista teorico, anche se più preparati per quanto riguarda il quotidiano funzionamento della pubblica amministrazione.

La proposta di legge n. 2300 tendeva ad ovviare a questi due inconvenienti.

In un'epoca successiva, con i colleghi De Biagi, Pitzalis e Tesauro, ho presentato una altra proposta, recante il n. 2997, che tendeva ad annullare il danno arrecato ai predetti funzionari di grado VIII dalle leggi per i « trentanovisti » e per i combattenti e categorie assimilate. Entrambi questi provvedimenti hanno fatto percorrere agli interessati agevolmente i gradi iniziali della carriera, portandoli in breve tempo al grado VIII. Sicché, i funzionari che ricoprivano questo grado, già in apprensione per la loro sorte, si sono visti raggiungere da un gran numero

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

di funzionari e, probabilmente, saranno da essi anche superati.

È evidente che questo succedersi di provvedimenti di favore ha generato, oltre che sfiducia, scontento, proprio in quello stadio della carriera che, per essere il ponte di collegamento fra la massa impiegatizia dei gradi inferiori ed i limitati posti direttivi, è veramente il più delicato.

Oggi mi trovo in difficoltà, perché conosco il pensiero del Governo al riguardo. Il Governo è contrario in quanto si preoccupa che questo provvedimento possa suscitare altri desideri di modifiche, di perfezionamenti o di miglioramenti nei riguardi di altre leggi delegate che non hanno corrisposto alle aspettative. Però, debbo anche rilevare che noi non veniamo certo a spostare i cardini delle leggi delegate, in quanto si tratta di norme transitorie, di norme di adattamento del vecchio sistema al nuovo.

Tuttavia, se il Governo ritiene pericolosa ed eccessiva la legge n. 2997, oppure non ancora sufficientemente matura, prego il Ministro Zotta di volere, almeno, considerare l'opportunità di accogliere la proposta n. 2300, sulla giustezza della quale non possono sussistere dubbi, tanto che i funzionari danneggiati dall'attuale situazione hanno già prodotto ricorso, o si accingono a farlo, al Consiglio di Stato avverso tutti quei concorsi che le Amministrazioni stanno bandendo.

La terza delle mie proposte, presentata unitamente al collega Tesauero, riguardava una disposizione particolare concernente la promozione alla qualifica superiore dei funzionari della carriera direttiva provenienti dal grado di caposezione o qualifiche equiparate. La mia proposta si riassumerebbe nel reintegro dei posti dati per esame.

CAPPUGI. Avrei preferito che si fosse discusso sul testo unificato, perché i tre problemi, riassunti molto chiaramente dall'onorevole Agrimi, sono tutti e tre di natura molto importante e delicata e, per ogni problema, esistono legittime aspettative da parte degli interessati, anche in considerazione del fatto che le proposte non intendono sovvertire l'ordine creato dalle leggi delegate ma, soltanto, eliminare alcuni inconvenienti da queste ultime determinati.

BOZZI. Mi associo a quanto ha detto l'onorevole Agrimi, sottolineando il fatto che ci troviamo di fronte ad una esigenza resa evidente dalla prima applicazione della legge delegata. È chiaro che il legislatore non può, all'atto di una riforma, aver presenti tutte le situazioni: queste vengono chiarite dall'espe-

rienza, che mette in rilievo le sperequazioni. Ora, si tratta di approvare una norma di carattere esclusivamente transitorio nella sua essenza, perché non v'è dubbio che, poi, la legge delegata riprenderà la sua vita.

Pertanto, vorrei anch'io rivolgere preghiera al Governo affinché, lasciando impregiudicato l'intero problema, voglia prendere in considerazione la proposta Agrimi.

GIANQUINTO. Sono d'accordo.

TOZZI CONDIVI, *Relatore*. Faccio presente, però, che anche sulla proposta n. 2300 non tutti gli interessati sono concordi. C'è contrasto fra « colloquisti » e « non colloquisti »; ed è un contrasto grave. I funzionari del Ministero dei trasporti, per esempio, non sono d'accordo...

CAPPUGI. Per i funzionari del Ministero dei trasporti esiste uno stato giuridico col quale si può provvedere direttamente.

ZOTTA, *Ministro senza portafoglio*. Gli onorevoli colleghi sanno che del problema si è occupato il Consiglio dei Ministri che ha chiarito la sua posizione con una sua precisa deliberazione.

Quanto questa mattina propone l'onorevole Agrimi riduce e limita la questione che va esaminata, con tutta considerazione, sotto due aspetti. Uno di questi riguarda i destinatari, perché può crearsi una disparità di posizione anche fra più amministrazioni, a seconda del modo e del momento in cui si è stati promossi al grado VIII. I funzionari di questo grado possono essere suddivisi in 3 categorie: coloro che avevano già l'anzianità per il grado; coloro che ancora non l'avevano raggiunta ma erano *in itinere*, avendo sostenuto l'esame; coloro che hanno ottenuto la promozione successivamente, per effetto del colloquio.

Ora, possiamo promuoverli tutti al grado VII? Ho già fornito alla Commissione dei dati statistici, dimostrando l'assurdità di questa tesi.

L'onorevole Agrimi mette in evidenza il problema sotto un solo profilo: sotto il profilo di colui che, avendo già raggiunto il grado VIII in virtù di un esame, si attendeva, in base alle leggi precedenti, la promozione al grado superiore senza esame e per tutti i posti che si sarebbero resi vacanti. Nei confronti di costoro, il nuovo sistema non solo impone un nuovo esame ma riduce addirittura i posti disponibili.

Sotto questo punto di vista potrebbe verificarsi l'obiezione che il funzionario voglia valersi della legge precedente, ma questa obiezione non ha proprio sapore giuridico e non

si pone certo in una maniera così forte da destare l'attenzione degli organi giurisdizionali.

Penso che, forse, limitatamente a questo punto, si potrebbe riesaminare la situazione, anche se non è facile a causa dei differenti punti di vista delle tre categorie interessate ed alle quali ho fatto cenno dianzi.

Comunque, è sempre necessario che io senta il Consiglio dei Ministri che si è espressamente interessato alla questione.

**PRESIDENTE.** L'onorevole Bozzi ha presentato il seguente ordine del giorno, firmato anche dai deputati Agrimi, Tesauro e Cap-pugi:

« La I Commissione (Interni) prese in esame le proposte degli onorevoli Agrimi (2300, 2997), Tesauro ed Agrimi (3009) riconosciuta la necessità, soprattutto per evitare il giustificato stato di disagio in larghe categorie impiegate, di eliminare le sperequazioni lamentate nelle proposte di legge in esame e derivate dalla applicazione della legge delegata, invita il Governo a recedere dalla posizione negativa assunta e di far conoscere, nella prossima seduta della Commissione il proprio definitivo punto di vista ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Se non vi sono obiezioni, il seguito della discussione è rinviato ad altra seduta.

(Così rimane stabilito).

**Discussione del disegno di legge: Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte Costituzionale. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3614).**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte Costituzionale ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

Il relatore, onorevole Tozzi Condivi, ha facoltà di svolgere la relazione.

**TOZZI CONDIVI, Relatore.** Onorevoli colleghi, le norme che disciplinano l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale hanno mostrato alcune lacune ed imperfezioni, come del resto era naturale, tenuto conto che questo organo costituzionale, in fun-

zione da oltre due anni, è del tutto senza precedenti nell'ordinamento dello Stato italiano.

Trattasi di imperfezioni e lacune di importanza non essenziale, alle quali, tuttavia, si rende urgente ovviare al fine di assicurare il regolare completamento dell'organizzazione della Corte.

Per alcuni aspetti, la Corte medesima avrebbe, forse, potuto provvedere direttamente anche in via di interpretazione delle norme esistenti ma l'Alto Consesso ha preferito in questa materia rimettersi al sovrano apprezzamento del Parlamento.

L'articolo 1 dell'unito disegno di legge prevede che il palazzo della Consulta è destinato a sede permanente della Corte costituzionale. Tale destinazione è già avvenuta di fatto, ma si ritiene opportuno sancirla legislativamente, per la sua rilevanza anche agli effetti normali e procedurali in genere.

L'articolo 2 tende, in primo luogo, a colmare una lacuna delle vigenti disposizioni, stabilendo che, alla determinazione del trattamento di quiescenza per i giudici della Corte e delle relative ritenute, si provvede sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni e che alla liquidazione del trattamento di quiescenza si provvede con la osservanza delle norme vigenti per i magistrati.

Per quanto riguarda, poi, i giudici che provengono dalla Magistratura e della carriera universitaria — che, come è noto, ai sensi dell'articolo 7 della legge 11 marzo 1953, n. 87, al momento della nomina vengono posti « fuori ruolo » — e che al termine del mandato riprenderanno il loro posto originario, viene richiamata la norma generale dell'articolo 202 del testo unico 10 gennaio 1957 ed espressamente resa applicabile relativamente al periodo delle funzioni da essi esercitate presso il Supremo consesso.

L'articolo 47 della vigente legge sull'imposta di bollo 25 giugno 1943, n. 492, dispone che debbano cessare di diritto, allo scadere di un quinquennio, tutte le esenzioni stabilite senza determinazione di tempo da leggi diverse da quelle sul bollo. In queste condizioni trovansi l'esenzione per gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale, prevista dall'articolo 21 della legge 11 marzo 1953, n. 87. L'articolo 3 del disegno di legge mira a sottrarre dalla decadenza questa esenzione, che, come è noto, è stata disposta in considerazione della particolare giurisdizione della Corte costituzionale, che ha per oggetto la legittimità costituzionale, indipendente-

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

mente dall'interesse e dal potere dispositivo delle parti. La disposizione è urgente, dato che la decadenza viene a maturare l'11 marzo 1958.

L'articolo 4 modifica l'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, che, in pratica, non ha potuto trovare applicazione per una imperfezione tecnica in esso contenuta.

Difatti, il ricordato articolo 14 dispone che gli impiegati addetti agli uffici della Corte costituzionale debbano avere requisiti e trattamento identici a quelli del personale della Corte di cassazione. Ora non si è tenuto conto che presso la Corte di cassazione — che svolge soltanto funzioni giudiziarie — non esiste quel personale amministrativo, di ragioneria, ecc., che necessità, invece, alla Corte costituzionale per il suo funzionamento data la autonomia amministrativa di cui gode.

Poiché è indispensabile che la Corte costituzionale completi la pianta organica del dipendente personale (il ritardo infatti crea turbamento anche per l'Amministrazione dello Stato che, ai sensi della disposizione transitoria III della legge più volte citata n. 87, deve mettere a disposizione della Corte propri funzionari « fino all'approvazione della pianta organica »), si propone la soppressione del cenno riferito al « personale della Corte di cassazione ».

Non si è ritenuto necessario proporre, nello stesso tempo, nuovi criteri in base ai quali la Corte costituzionale dovrà procedere alla determinazione dei requisiti e del trattamento del proprio personale, sia per non vincolare i poteri discrezionali del Supremo consesso, sia perché, in pratica, questo potrà riferirsi, nella sua discrezionalità, a particolari ordinamenti (Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, Uffici dei due rami del Parlamento).

Si è invece ritenuto opportuno precisare che al Gabinetto del Presidente della Corte ed alle Segreterie dei giudici — alla cui composizione la Corte potrà provvedere tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato — potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato, al fine di superare — dato il tenore della sopra ricordata III disposizione transitoria della legge n. 87 del 1953 — eventuali dubbi che anche dopo l'approvazione della pianta organica siano ammissibili comandi di personale dell'Amministrazione statale presso la Corte.

Invito, pertanto, la Commissione ad approvare il disegno di legge nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo è d'accordo.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti porrò successivamente in votazione.

## ART. 1.

Il palazzo della Consulta in Roma, delimitato da piazza del Quirinale, vicolo del Mazzarino e via della Consulta, compresi gli accessori, le pertinenze e gli arredi, è destinato a sede permanente della Corte costituzionale.

(È approvato).

## ART. 2.

Per i giudici della Corte costituzionale la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza e le ritenute ed i contributi da applicare ai fini dei trattamenti anzidetti e dell'assistenza sanitaria, si effettuano sulla base dello stipendio spettante al magistrato della giurisdizione ordinaria investito delle più alte funzioni e con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

Ai giudici della Corte costituzionale che con la cessazione dalla carica vengono riammessi in ruolo quali magistrati o professori universitari, si applica la norma contenuta nell'articolo 202 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. In tali casi la liquidazione dei trattamenti di quiescenza e di previdenza avrà luogo con le norme vigenti per il personale della Magistratura.

(È approvato).

## ART. 3.

In deroga al disposto dell'articolo 47, primo comma, del decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, contenente nuove norme sulle imposte di bollo, tutti gli atti del procedimento davanti alla Corte costituzionale sono esenti da qualsiasi imposta e tassa.

È abrogato l'articolo 43, n. 1, lettera d), della tariffa allegato A) al decreto presidenziale 25 giugno 1953, n. 492, nella parte concernente gli atti davanti alla Corte costituzionale.

(È approvato).

LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

## ART. 4.

L'articolo 14 della legge 11 marzo 1953, n. 87, è sostituito dal seguente:

« La Corte può disciplinare l'esercizio delle sue funzioni con regolamento approvato a maggioranza dei suoi componenti. Il regolamento è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*.

La Corte, nei limiti di un fondo stanziato a tale scopo con legge del Parlamento, provvede alla gestione delle spese, dei servizi e degli uffici, e stabilisce, in apposita pianta organica, il numero, la qualità e gli assegni, nonché le attribuzioni, i diritti ed i doveri dei funzionari addetti a ciascun ufficio.

La Corte è competente in via esclusiva a giudicare sui ricorsi dei suoi dipendenti.

Nell'ambito dei propri ordinamenti la Corte determinerà, tenendo presenti le norme vigenti per le Amministrazioni dello Stato, la composizione del Gabinetto del Presidente e delle Segreterie dei giudici, ai quali potrà essere addetto anche personale appartenente alle Amministrazioni dello Stato ».

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

**Discussione del disegno di legge: Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio. (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato). (3602).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati e invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio ».

Il disegno di legge è stato già approvato dalla I Commissione permanente del Senato.

La IV Commissione (Finanze e tesoro) della Camera ha espresso parere favorevole.

Il relatore, onorevole Bubbio, ha facoltà di svolgere la relazione.

BUBBIO, *Relatore*. Come è noto, la legge 15 luglio 1950 ha esteso ai mutilati e invalidi per servizio i benefici spettanti ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra. La legge citata aveva tenuto presente che si trattava di circa 26 mila unità; senonché, adesso, queste unità sono aumen-

tate, con la conseguente necessità di un maggior stanziamento che garantisca l'assistenza alla predetta categoria.

Il Governo si è reso conto di questa necessità ed ha aumentato il contributo annuo, a decorrere dall'esercizio finanziario 1958-59, fino alla concorrenza di 370 milioni di lire. Invero, il Governo aveva aumentato il contributo fino a 400 milioni di lire, con decorrenza dall'esercizio finanziario 1956-57, ma il Senato ha spostato la decorrenza ed ha ridotto il contributo di 30 milioni annui, che però saranno devoluti al funzionamento della Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.

Ritengo, pertanto, che il disegno di legge possa essere approvato da questa Commissione nel testo pervenutoci dal Senato.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale. Nessuno chiedendo di parlare, la dichiaro chiusa.

SALIZZONI, *Sottosegretario di Stato per l'interno*. Il Governo si dichiara favorevole alla approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Passiamo agli articoli che, se non vi sono osservazioni od emendamenti, porrò successivamente in votazione:

## ART. 1.

Il contributo annuo di 275 milioni di lire per l'assistenza sanitaria, protettiva ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, previsto dalla legge 4 agosto 1955, n. 689, è elevato a 370 milioni di lire a partire dall'esercizio finanziario 1958-59. A partire da tale esercizio è altresì stanziato nel bilancio del Ministero dell'interno un contributo annuo di lire 30 milioni da destinarsi al funzionamento dell'Unione nazionale mutilati e invalidi per servizio.

(È approvato).

## ART. 2.

È concesso per l'assistenza sanitaria, protettiva ed ospedaliera dei mutilati ed invalidi per causa di servizio ordinario, militare o civile, un contributo straordinario di 125 milioni di lire.

(È approvato).

## ART. 3.

Alla copertura dell'onere di cui al precedente articolo 2 si farà fronte con una corrispondente aliquota delle disponibilità nette recate dal provvedimento legislativo di variazioni al bilancio per l'esercizio finanziario 1956-57.

## LEGISLATURA II — PRIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 7 MARZO 1958

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato subito a scrutinio segreto.

### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto dei provvedimenti oggi esaminati.

(Segue la votazione).

Comunico i risultati della votazione segreta dei disegni di legge

« Stato giuridico e avanzamento dei sottufficiali del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3601):

Presenti . . . . .	40
Votanti . . . . .	23
Astenuti . . . . .	17
Maggioranza . . . . .	12
Voti favorevoli . . . . .	23
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Integrazioni e modificazioni alla legge 11 marzo 1953, n. 87, concernente l'organizzazione ed il funzionamento della Corte costituzionale » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3614):

Presenti e votanti . . . . .	40
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	40
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

« Aumento del contributo annuale dello Stato per l'assistenza ai mutilati ed invalidi per servizio e istituzione di un contributo per il funzionamento dell'Unione nazionale mutilati ed invalidi per servizio » (Approvato dalla I Commissione permanente del Senato) (3602):

Presenti e votanti . . . . .	40
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	40
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

e delle proposte di legge

AGRIMI e MANCINI: « Costituzione in comune autonomo della frazione Paterno di Lucania del comune di Marsiconuovo in provincia di Potenza » (3346-3599):

Presenti e votanti . . . . .	40
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	39
Voti contrari . . . . .	1

(La Commissione approva).

MAGLIETTA ed altri: « Proroga delle disposizioni contenute nella legge 27 febbraio 1955, n. 53, sull'esodo volontario dei dipendenti civili delle Amministrazioni dello Stato » (Urgenza) (3328):

Presenti e votanti . . . . .	40
Maggioranza . . . . .	21
Voti favorevoli . . . . .	40
Voti contrari . . . . .	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Almirante, Angelucci Mario, Antoniozzi, Berry, Borellini Gina, Bozzi, Bubbio, Capacchione, Cappugi, Conci Elisabetta, Corbi, Corona Achille, Cotellessa, De Maria, Di Paolantonio, Dominedò, Elkan, Farini, Ferri, Gianquinto, Giraud, Gullo, Jacometti, Lombardi Ruggero, Lucifredi, Luzzatto, Manzini, Marazza, Ortona, Pelosi, Pintus, Riva, Romita, Russo, Sampietro Umberto, Schiavetti, Tarozzi, Tozzi Condivi, Valandro Gigliola e Viviani Luciana.

Si sono astenuti (nella votazione del disegno di legge n. 3601):

Angelucci Mario, Borellini Gina, Capacchione, Corbi, Corona Achille, Di Paolantonio, Farini, Ferri, Gianquinto, Gullo, Jacometti, Luzzatto, Ortona, Pelosi, Schiavetti, Tarozzi e Viviani Luciana.

**La seduta termina alle 12,30.**

IL DIRETTORE  
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI  
Dott. FRANCESCO COSENTINO

TIPOGRAFIA DELLA CAMERA DEI DEPUTATI